SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETO 25 febbraio 2002, n. **87.**

Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti . . . . Pag. 3

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 18 febbraio 2002, n. **88.**

Regolamento recante l'istituzione del Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante Pag. 7

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

Convocazione del Parlamento in seduta comune . . Pag. 13

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 2002.

Definizione, per l'anno 2002, del programma di verifiche volte ad accertare la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto dei progetti d'impiego e delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni che impiegano gli obiettori medesimi, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *d)* della legge 8 luglio 1998, n. 230 . . . . Pag. 13

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 aprile 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2002 e scadenza 1° marzo 2005, nona e decima tranche . . . . Pag. 15

DECRETO 23 aprile 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° aprile 2002 e scadenza 1° aprile 2009, terza e quarta tranche . . . . Pag. 16

DECRETO 23 aprile 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, tredicesima e quattordicesima tranche. Pag. 18

DECRETO 2 maggio 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a duecentotrentaquattro giorni relativi all'emissione del 30 aprile 2002 (seconda tranche). . . . . Pag. 20

DECRETO 2 maggio 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni relativi all'emissione del 30 aprile 2002. . . . . Pag. 20

DECRETO 7 maggio 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni . . . . Pag. 21

DECRETO 7 maggio 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni . . . . Pag. 21

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 8 febbraio 2002.

Ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie affluenti il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002 . . . . Pag. 22

Ministero della salute

DECRETO 22 aprile 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Bezalip» . . . . Pag. 34

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 17 aprile 2002.

Disciplina, modalità e limiti per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi dell'Ispettorato centrale repressione frodi . . . . Pag. 34

DECRETO 22 aprile 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», in Crema, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Taleggio» . . . . Pag. 39

DECRETO 22 aprile 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», in Crema ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» . . . . Pag. 40

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 28 febbraio 2002.

Istituzione del Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane . . . . Pag. 40

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2002.

Approvazione di due modelli, da utilizzare in relazione al periodo d'imposta 2001, per comunicare i dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata. Pag. 46

Agenzia del demanio

DECRETO 15 aprile 2002.

Rettifica dell'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'I.N.A.I.L. . . . . Pag. 71

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato relativo alla legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004» . . . . Pag. 91

Ministero delle politiche agricole e forestali: Comunicato di rettifica alla proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Albicocca vesuviana», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2002 . . . . Pag. 91

Ministero della salute:

Integrazione del decreto di revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duphalac Dry» . . . . Pag. 91

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Solexa» . . . . Pag. 91

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ivomec Premix» . . . . Pag. 93

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis MG 6/85» . . . . Pag. 93

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pneumodog» . . . . Pag. 93

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gabbrofen 25%» . . . . Pag. 93

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Primodog». Pag. 94

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pigvax P». Pag. 94

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Serocat». Pag. 94

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sierimmune Antitetanico Behringwerke» . . . . Pag. 94

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Ingelvac M. Hyo» . . . . . . Pag. 95

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento dell'8 maggio 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 95

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 101

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 marzo 2002.

Termini, modalità e procedure per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.

02A04092

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 febbraio 2002, n. **87.**

Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, 4, 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e, in particolare l'articolo 3 il quale dispone che devono essere concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti;

Visti gli articoli 20, 20-*bis* e 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di favorire l'organizzazione di lavorazioni all'interno dei penitenziari anche alla luce della finalità del reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 367/U.U.L.-6/1-14 del 18 febbraio 2002;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alle imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, è concesso un credito mensile di imposta pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.

2. Per i lavoratori dipendenti di cui al comma 1, assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.

Art. 2.

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è concesso anche alle imprese che:

a) svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati negli istituti penitenziari o ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21, della legge n. 354 del 1975, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l'assunzione dei detenuti o internati formati;

b) svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.

2. Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attività formativa.

Art. 3.

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 spettano a condizione che le imprese:

a) assumano i detenuti o gli internati presso gli istituti penitenziari o i detenuti ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975, con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni;

b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 4.

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto.

Art. 5.

1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli articoli 63 e 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è comunque rimborsabile.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 sono cumulabili con altri benefici ed in particolare con l'incentivo di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 6.

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è concesso fino alla concorrenza di 2.065.827,6 euro per il triennio 2000-2002.

2. Il Ministero della giustizia predispone, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le necessarie procedure per il controllo costante dei crediti d'imposta erogati, al fine di evitare il superamento delle risorse a disposizione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 2002

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 343

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti);

«Art. 3. — 1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.».

«Art. 4. — 1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'art. 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari».

«Art. 6. — 1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo degli articoli 20, 20-*bis* e 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà):

«Art. 20 *(Lavoro)*. — Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.

Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-*bis* della presente legge.

Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere.

Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali.

Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto.

Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati.

Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonché l'art. 19, legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento.

Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di

lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto.

I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.

La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.

Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.».

«Art. 20-*bis (Modalità di organizzazione del lavoro)*. — 1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.

2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'art. 20, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.

3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.

4. Sono abrogati l'art. 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l'art. 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908.».

«Art. 21 *(Lavoro all'esterno)*. — 1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-*bis*, l'assegnazione al lavoro esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.

4-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.».

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 21 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 21 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 12 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedi note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 63 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):

«Art. 63 *(Interessi passivi)*. — 1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;

c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare il reddito dell'esercizio;

d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero ammontare anche se per convenzione internazionale o per disposizione di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;

e) i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si computano nella misura ivi stabilita;

f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio;

g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'art. 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.

3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in

deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a, quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere *e)* e *d)* del comma 1 dell'art. 10.».

«Art. 75 *(Norme generali sui componenti del reddito d'impresa)*. —1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.

4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6.

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 63.

5-*bis*. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto art. 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

«Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

*d)*all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):

«Art. 7 *(Incentivi per l'incremento dell'occupazione)*. — 1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;

b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1997, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato art. 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a L. 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.».

02G0114

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 febbraio 2002, n. **88.**

Regolamento recante l'istituzione del Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani che all'articolo 4, comma 6, dispone che al personale dichiarato in esubero dal suddetto ente si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, secondo i criteri del succitato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il contratto collettivo del 24 gennaio 2001 con cui, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni di legge e secondo le intese intervenute con verbali di accordo del 19 aprile 2000, 18 maggio 2000 e 3 agosto 2000, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a., o ad altra società ad essa derivante»;

Sentite, nella riunione del 16 febbraio 2001 le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del citato contratto collettivo del 24 gennaio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 25 ottobre 2001;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Costituzione del Fondo

1. È istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a. o ad altra società da essa derivante».

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Art. 2.

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, già appartenenti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccati e poi trasferiti all'ETI S.p.a. o ad altra società da essa derivante, così come previsto dal succitato decreto legislativo n. 283/1998, e che risultino in esubero nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività di lavoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da dieci esperti, designati pariteticamente dall'ETI S.p.a. e da ciascuna delle organizzazioni sindacali nazionali, con le quali è stata convenuta l'istituzione del Fondo, individuati in ragione della loro specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.

2. Il presidente è eletto dal comitato stesso tra i propri componenti.

3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del comitato durano in carica due anni e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Scaduto tale periodo, essi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Le funzioni di componente del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche sindacali nelle segreterie federali o confederali.

Art. 4.

Compiti del comitato amministratore del Fondo

1. Il comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberate sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti di cui all'articolo 5;

c) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

d) deliberare, in caso di mancata utilizzazione totale o parziale delle risorse derivanti dalla contribuzione prevista dall'articolo 6, l'utilizzo delle residue risorse disponibili per l'anno successivo, riducendo proporzionalmente per lo stesso anno l'apporto dell'Ente;

e) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sulla erogazione dei trattamenti, nonché, sull'andamento della gestione;

f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;

h) deliberare la revoca, totale o parziale, degli assegni straordinari nei casi di cumulo dei redditi di cui all'articolo 10.

Art. 5.

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazioni all'esodo. Oltre a tale assegno, il Fondo provvede all'erogazione di un *bonus* di ingresso al Fondo e di un *bonus* da corrispondersi all'atto della maturazione del trattamento pensionistico. Qualora l'erogazione avvenga in unica soluzione, su richiesta del lavoratore al fine di intraprendere attività autonoma o cooperativistica, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 70 per cento dell'importo mensile lordo che percepirebbe al momento della concessione, moltiplicato per il numero dei mesi ai quali avrebbe diritto al momento di detta erogazione e per i quali non verrà versata alcuna contribuzione, in quanto non spettante; in tale ipotesi resta escluso il *bonus* da erogarsi all'atto della maturazione del trattamento pensionistico.

2. All'intervento sopra definito verranno ammessi, entro il 31 luglio 2007, i soggetti di cui all'articolo 2, i quali siano stati dichiarati in esubero nell'ambito del programma di riorganizzazione e ristrutturazione dell'ETI S.p.a., in osservanza del decreto legislativo n. 283/98.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di ottantaquattro mesi dalla data fissata in sede di ammissione al trattamento, e comunque sino e non oltre la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di ottantaquattro mesi, o inferiore a ottantaquattro mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione.

5. Il Fondo provvederà a versare, altresì, la contribuzione dovuta di cui al precedente comma 1, alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6.

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, l'ETI S.p.a. provvederà all'erogazione di:

a) un contributo ordinario dello 0,5 per cento calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

b) un contributo straordinario, determinato dal comitato amministratore, relativamente ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, il cui ammontare è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Detto contributo sarà versato in rate trimestrali anticipate, la prima delle quali decorrente dal primo mese successivo all'emanazione del regolamento.

2. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,5 per cento è sospeso, su deliberazione del comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, lettera *c)*.

3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

4. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste, sono devolute alle forme di previdenza in essere presso l'ETI S.p.a. in conto contribuzione ordinaria.

5. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono essere portate a termine entro e non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

6. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 5, la stessa è assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del Fondo cessa la sua funzione il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché degli accordi citati in premessa, comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso.

2. L'accesso alle prestazioni del Fondo comporterà, per i lavoratori interessati, la tacita rinuncia a chiedere la riammissione in servizio all'ETI S.p.a., alle eventuali società da esso derivanti, o nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283/98.

Art. 8.

Individuazione dei lavoratori in esubero

1. I criteri di individuazione dei lavoratori in esubero o eccedentari tengono conto delle effettive esigenze di personale manifestate dall'ETI S.p.a. alle organizzazioni sindacali nazionali con le quali è stata convenuta l'istituzione del Fondo, nel corso della procedura preliminare alla costituzione del Fondo stesso e definite con gli accordi del 19 aprile 2000, del 18 maggio 2000 e del 3 agosto 2000.

Art. 9.

Prestazioni: criteri e misure

1. Per i lavoratori ammessi a fruire delle prestazioni del Fondo di cui all'articolo 5 si provvederà ad erogare:

a) l'importo dell'assegno rateale che sarà pari all'80 per cento del trattamento economico goduto dal soggetto all'atto della maturazione del diritto d'accesso al Fondo e sarà calcolato esclusivamente con riferimento alle seguenti voci: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità (tutte calcolate per tredici mensilità), nonché indennità aziendale (calcolata per dodici mensilità). Detti importi sono lordi e verranno erogati al netto delle ritenute di legge;

b) un *bonus* di ingresso al Fondo, pari al 10 per cento del trattamento economico che complessivamente verrà percepito dal soggetto in applicazione di quanto previsto nel precedente punto *a)* e rapportato all'intero periodo di permanenza nel Fondo stesso;

c) un *bonus* ulteriore, da corrispondersi al momento della maturazione del requisito pensionistico, pari alla differenza tra quanto indicato nella tabella *a)* dell'accordo del 3 agosto 2000 e quanto corrisposto in attuazione del precedente punto *b)*.

2. L'importo dell'assegno straordinario come sopra determinato, erogato sia in forma rateale sia in unica soluzione, è comprensivo dell'indennità sostitutiva del preavviso.

3. Nell'ipotesi in cui i rapporti di lavoro degli aventi diritto al Fondo siano in futuro disciplinati da altra contrattazione collettiva in attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 283/98, l'ammontare delle voci retributive utili per la quantificazione dell'assegno sarà convenzionalmente considerato con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del «Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo» e sue successive evoluzioni, ovvero dai contratti delle società di provenienza.

4. Il periodo di tempo durante il quale dovessero essere sospesi l'assegno ed il versamento della contribuzione si computa ai fini della determinazione del periodo massimo di intervento del Fondo, previsto dall'articolo 5, comma 3.

5. La contribuzione correlata è versata da parte del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo, alla gestione pensionistica obbligatoria, secondo la normativa vigente.

6. La contribuzione correlata verrà versata con riferimento ad un imponibile previdenziale pari al totale degli elementi retributivi considerati per l'individuazione del trattamento economico di sostegno, integrati dalla media individuale delle indennità accessorie percepite negli ultimi sei mesi, in costanza di prestazione, escluso il corrispettivo relativo al fondo produttività collettiva.

7. Il versamento della contribuzione dovuta alla gestione pensionistica obbligatoria per gli assegni di sostegno del reddito è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia per tutto il periodo di permanenza nel Fondo. La contribuzione correlata, per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati, è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

Art. 10.

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile percepita dall'interessato, ragguagliata ad anno, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

2. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

3. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente o autonomo, con corrispondente riduzione dei versamenti dovuti.

4. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ETI S.p.a. e al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro o dell'attività, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

5. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 4, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, otre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996.

Art. 11.

Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'organizzazione sindacale di appartenenza sarà salvaguardato,

all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con la sottoscrizione di apposita clausola, inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni del Fondo.

Art. 12.

Scadenza

1. Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a. o ad altra società da essa derivante», in osservanza del decreto legislativo n. 283/98, ha durata fino al 31 luglio 2014, con accesso alle prestazioni entro e non oltre il 31 luglio 2007, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 5 e 6.

Art. 13.

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del regolamento quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 febbraio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 247

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Note alle premesse:

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare il comma 3, è così formulato:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti):

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)*. — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) (lettera abrogata);

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore di ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di servizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri, controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consiglio regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi alla legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte di conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce il questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.

— L'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è così formulato:

«28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento del politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi».

— Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 27 novembre 1997, n. 477 reca: «Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni».

— L'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani è così formulato:

«6. Al personale dichiarato in esubero e che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici di anzianità contributiva si applicano gli istituti in materia di sostengo del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 447:

«1. Ciascun regolamento provvede ad istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un fondo con gestione finanziaria e patrimoniale autonoma cui affluiscono i contributi determinati dal regolamento medesimo».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, di istituzione dell'Ente Tabacchi italiani si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996 si vedano le note alle premesse.

— Per il decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, di istituzione dell'Ente Tabacchi italiani:

«4. Il personale trasferito all'Ente e alle società per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'art. 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'ente in società per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, si sensi dell'art. 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione, viene presentato un piano di utilizzazione del personale. La riammis-

sione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale, attivate ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'ente o delle società derivate. Al predetto personale vengono riconosciute l'anzianità corrispondente al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l'amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell'Ente o nelle società».

Nota all'art. 9:

— Per il testo del decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, di istituzione dell'Ente tabacchi italiani si vedano le note dell'art. 5.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 12:

— Per il testo del decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, di istituzione dell'Ente Tabacchi italiani si vedano le note dell'art. 5.

Nota all'art. 13:

— Per il testo del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 447, si vedano le note alle premesse.

02G0115

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quindicesima seduta comune, il 25 giugno 2002, alle ore 14,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di otto componenti il Consiglio superiore della magistratura.

02A05705

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 2002.

Definizione, per l'anno 2002, del programma di verifiche volte ad accertare la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto dei progetti d'impiego e delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni che impiegano gli obiettori medesimi, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *d)* della legge 8 luglio 1998, n. 230.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, lettera *d)*, della citata legge che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di un programma annuale per lo svolgimento dell'attività di verifica sulla consistenza e le modalità della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, nonché sul rispetto dei progetti d'impiego e delle convenzioni stipulate con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2 dell'art. 8;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, recante «Norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile», ed in particolare gli articoli 2, comma 1 e 8, comma 1, lettera *c)*;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2000, recante la struttura ordinativa, le competenze e la dotazione organica dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e delle strutture periferiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento, on. Carlo Giovanardi, è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2001, recante la «Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche»;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2002, recante la «Determinazione per l'anno 2002 della consistenza massima

degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e L.I.S.A.A.C. ai sensi dell'art. 9 della legge n. 230/1998, e successive modificazioni, nonché determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 64/2001, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico e al servizio civile all'estero»;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. L'attività di verifica, effettuata sia sul territorio nazionale sia all'estero nei confronti di tutti gli enti convenzionati per l'impiego di giovani che svolgono il servizio civile, è finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni normative in materia di servizio civile, delle convenzioni e dei progetti d'impiego; la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte dei soggetti impiegati nonché la correttezza della gestione amministrativo-contabile da parte degli enti convenzionati.

2. Per l'anno 2002, il programma di verifiche fissa i criteri per l'effettuazione dell'attività ispettiva, periodica e a campione, da svolgersi presso gli enti convenzionati e presso le sedi all'estero dove sono impiegati i giovani che svolgono il servizio civile.

Art. 2.

Ispezioni a campione

1. Le ispezioni a campione possono essere effettuate nei confronti di tutti gli enti convenzionati, ivi inclusi quelli interessati al programma di ispezioni periodiche, ogniqualvolta l'Ufficio ravvisi un interesse all'espletamento dell'attività ispettiva ovvero venga a conoscenza di fatti o situazioni che denuncino una non conformità nel comportamento di enti e dei soggetti impiegati a quanto stabilito dalla legge n. 230/1998, dalla normativa secondaria o dalle convenzioni in vigore.

2. Fermo restando il principio stabilito al primo comma, l'Ufficio procede nell'attività ispettiva «a campione» sulla base dei seguenti criteri da considerare, di norma, in ordine di priorità decrescente. La sussistenza di due o più dei criteri sotto indicati, costituisce motivo per procedere in deroga all'ordine delineato:

a) equa ripartizione dell'attività ispettiva tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata;

b) numero di posti previsti in convenzione, con particolare riferimento agli enti che impiegano più di cinquanta o meno di dieci obiettori;

c) articolazione territoriale dell'ente convenzionato con riferimento al numero, alla dislocazione e all'ubicazione delle sedi di assegnazione;

d) decorrenza del rapporto convenzionale (risalente o recente);

e) tipologia di attività istituzionalmente svolta dall'ente;

f) rilevanza, particolarità, innovatività e carattere sperimentale dei progetti d'impiego realizzati.

Art. 3.

Ispezioni periodiche

1. Gli enti con capacità superiore alle cento unità sono sottoposti a ispezioni annuali secondo l'ordine di priorità di seguito riportato:

a) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacità superiore alle mille unità;

b) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacità superiore a duecento unità;

c) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata e capacità tra le cento e le duecento unità.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art. 2, costituiscono ulteriori criteri di individuazione degli enti da sottoporre ad attività ispettiva periodica quelli fissati al comma 2 del medesimo art. 2.

Art. 4.

Calendario delle verifiche e modalità procedurali dell'attività ispettiva

1. Il direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile predispone il calendario delle verifiche, sia a campione che periodiche, sulla base dei criteri indicati agli articoli 2 e 3 e, con apposita circolare, stabilisce le modalità procedurali dell'attività ispettiva concernente il servizio civile svolto sia nel territorio nazionale che all'estero.

Art. 5.

Svolgimento dell'attività ispettiva

1. Le ispezioni sono effettuate direttamente dal personale del servizio ispettivo dell'Ufficio nazionale per il servizio civile o da personale delle sedi regionali dell'Ufficio medesimo nonché, a seguito della stipula dei protocolli d'intesa previsti dall'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, tramite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le forme e le condizioni ivi stabilite, senza oneri per l'Ufficio nazionale, ovvero, in via eccezionale, tramite le prefetture, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 230 del 1998.

2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile può avvalersi, nello svolgimento delle verifiche ispettive sul territorio nazionale, dell'attività dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità previste con apposito protocollo d'intesa.

Roma, 19 aprile 2002

p. *Il presidente:* GIOVANARDI

02A05700

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 aprile 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2002 e scadenza 1° marzo 2005, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 aprile 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 39.911 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 21 febbraio, 13 e 22 marzo, 5 aprile 2002, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2002 e scadenza 1° marzo 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2002 e scadenza 1° marzo 2005, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 21 febbraio 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 21 febbraio 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 21 febbraio 2002, entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 21 febbraio 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo

massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 21 febbraio 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 aprile 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 21 febbraio 2002, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A05552

DECRETO 23 aprile 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º aprile 2002 e scadenza 1º aprile 2009, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di

competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 aprile 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 39.911 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 2002 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° aprile 2002 e scadenza 1° aprile 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° aprile 2002 e scadenza 1° aprile 2009, fino all'importo massimo di nominali 3.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 marzo 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 marzo 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 22 marzo 2002, entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 22 marzo 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 22 marzo 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 aprile 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 marzo 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A05554

DECRETO 23 aprile 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 aprile 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 39.911 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 24 ottobre, 21 novembre, 21 dicembre 2001, 24 gennaio, 21 febbraio e 22 marzo 2002 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 ottobre 2001.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 1, ultimo comma del decreto ministeriale 21 novembre 2001, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 24 ottobre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 24 ottobre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 aprile 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e

corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 24 ottobre 2001, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A05553

DECRETO 2 maggio 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a duecentotrentaquattro giorni relativi all'emissione del 30 aprile 2002 (seconda tranche).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 19 aprile 2002 che ha disposto per il 30 aprile 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 20 dicembre 2002, della durata residua di duecentotrentaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2002;

Decreta:

Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2002 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a duecentotrentaquattro giorni è risultato pari a 97,764.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a € 44.716.395,00 per i titoli a duecentotrentaquattro giorni con scadenza 20 dicembre 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a duecentotrentaquattro giorni è risultato pari a 97,149.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A05708

DECRETO 2 maggio 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni relativi all'emissione del 30 aprile 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 19 aprile 2002 che ha disposto per il 30 aprile 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2002;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2002 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a 98,277.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a € 132.643.911,71 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 31 ottobre 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a 97,788.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A05709

DECRETO 7 maggio 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 maggio 2002 è pari a 42.338 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 maggio 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 agosto 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 maggio 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A05706

DECRETO 7 maggio 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 maggio 2002 è pari a 42.338 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 maggio 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del

Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 maggio 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 maggio 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A05707

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 febbraio 2002.

Ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie affluenti il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, con il quale l'on. avv. Roberto Maroni è nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento viene ridenominato «Fondo nazionale per le politiche sociali»;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto in particolare l'art. 20 della richiamata legge n. 328/2000, con il quale, per il perseguimento delle finalità prefissate dalla legge medesima, è disposto, a decorrere dall'anno 2002, l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'importo di € 476.431.489;

Visto, altresì, l'art. 28 della medesima legge n. 328/2000, con il quale, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi a favore delle persone senza fissa dimora, il Fondo in parola è integrato, per l'anno 2002, per l'importo di € 10.329.138;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», nel cui ambito, all'art. 80, comma 13, è disposto, per il corrente anno 2002, l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'importo di € 222.076.467;

Visto l'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342 «Misure in materia fiscale», e successive modificazioni, il quale dispone, tra l'altro, a decorrere dall'anno 2001, l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali di € 7.746.853, da utilizzarsi per l'acquisto di autoambulanze e beni strumentali impiegati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, da parte delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la concessione di assegni ai nuclei familiari e di maternità, i cui stanziamenti, per il corrente anno finanziario 2002, sono definiti in rispettivi € 231.372.691 e € 230.339.777;

Considerato che l'art. 80 della citata legge n. 388/2000 ridefinisce, al comma 17, il complesso delle disposizioni di legge le cui risorse finanziarie affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali a far data dal 1° gennaio 2001;

Visto altresì l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-

ziaria per l'anno 2002)», il quale dispone l'aggiunta all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, delle seguenti lettere:

«*r-bis* legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28;

r-ter legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13»;

Considerato che, per effetto delle modifiche apportate dal sopra citato art. 52 della legge finanziaria 2002, gli stanziamenti di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28 - Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, ed alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13 - Fondo per l'associazionismo, pari a rispettivi € 7.746.853 e € 10.329.138, confluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali;

Considerato che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2002 ammonta a complessivi € 1.622.889.198,87, di cui:

€ 1.604.813.207 risultano presenti in bilancio al capitolo 1711 «Fondo per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità amministrativa 3 politiche sociali e previdenziali (U.P.B. 3.1.5.1);

€ 7.746.853 risultano presenti in bilancio al capitolo 1875 «Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità amministrativa 3 politiche sociali e previdenziali (U.P.B. 3.1.2.10);

€ 10.329.138 risultano presenti in bilancio, al capitolo 1865 «Fondo per l'associazionismo sociale», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità amministrativa 3 politiche sociali e previdenziali (U.P.B. 3.1.2.9);

Considerato che le leggi di settore in materia di politiche sociali, già in avviata fase di attuazione, concorrono alla formazione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'importo complessivo di € 416.186.792, come da allegata tabella (tabella 1);

Considerato, tutto ciò stante, che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2002 ascende a complessivi € 1.622.889.198,87;

Ravvisata la necessità, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma del più volte citato art. 20 della legge n. 328/2000, di provvedere ad una ripartizione per soggetti destinatari delle risorse afferenti il Fondo in argomento, al fine di garantire la continuità al complesso delle attività da svolgersi nel corrente anno nell'ambito delle politiche sociali e la completa realizzazione degli interventi previsti dalle disposizioni vigenti;

Considerato che l'art. 80, comma 18, della citata legge n. 388/2000 dispone il riparto annuale delle risorse afferenti alle seguenti disposizioni legislative, sulla base della normativa vigente ed in un'unica soluzione, con decreto del Ministro della solidarietà sociale fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; legge 5 febbraio 1992, n. 104; legge 28 agosto 1997, n. 284; legge 28 agosto 1997, n. 285; legge 23 dicembre 1997, n. 451; legge 21 maggio 1998, n. 162; legge 18 febbraio 1999, n. 45; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il comma 14 del citato art. 80 della legge n. 388/2000, il quale dispone, tra l'altro, la destinazione di una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore;

Considerato che per il corrente anno la quota suddetta destinata alle regioni è definita in € 5.164.569;

Considerato altresì che ai sensi del più volte richiamato art. 80 un'ulteriore quota del Fondo in parola è destinata alle famiglie nel cui nucleo familiare siano comprese persone titolari di assegno di accompagnamento, bisognose di assistenza, nonché al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio a favore della famiglia;

Ravvisata l'opportunità di destinare la suddetta quota alle regioni, facendo confluire le pertinenti disponibilità finanziarie nel complesso delle risorse indistinte ripartite tra le regioni medesime;

Considerato che l'art. 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, recante «Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale», dispone, a decorrere dall'anno 2001, il finanziamento delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visti l'art. 21, comma 1 «Sistema informativo dei servizi sociali», comma 2, «Commissione tecnica sistema informativo servizi sociali», l'art. 27 «Commissione di indagine sull'esclusione sociale», e l'art. 29 «Disposizioni sul personale», della più volte richiamata legge 8 novembre 2000, n. 328, nell'ambito dei quali è disposto, tra l'altro, che all'onere derivante dall'attuazione delle suddette disposizioni si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'art. 39, comma 2, della suddetta legge n. 448/2001, il quale stabilisce che alla copertura dell'onere pari a € 1.030.000, derivante dal comma 1 dello

stesso articolo, inerente norme a favore di lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione, si fa fronte a carico del Fondo in parola;

Ravvisata la necessità di garantire il proseguimento di alcune attività che rivestono particolare rilevanza in ambito sociale, destinando una quota del Fondo in parola ai progetti per il volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al finanziamento degli interventi disciplinati dall'art. 81 della legge n. 388/2000 svolti da associazioni di volontariato ed altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, al funzionamento dell'Osservatorio e del Centro nazionale documentazione e analisi sull'infanzia, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, al proseguimento delle attività previste dall'art. 4 comma 3, di cui alla citata legge n. 451/1997;

Ravvisata, altresì, la necessità di destinare una quota, pari allo 0,1 per cento circa delle disponibilità finanziarie complessive, per la copertura degli oneri di funzionamento del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla più volte richiamata legge di riforma dell'assistenza;

Visto l'art. 20, comma 7, con il quale è attribuita al Ministro per la solidarietà sociale la competenza circa la ripartizione annuale delle risorse afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2001-2003, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 e registrato dalla Corte dei conti il 27 giugno 2001, registro n. 10, foglio n. 64;

Valutate le esigenze legate alle attività con onere a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, in rapporto alle risorse a disposizione per l'anno 2002;

Ritenuto, tutto ciò premesso, di dover procedere alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali utilizzando, per quanto concerne la quota destinata alle regioni, i criteri previsti dalle singole leggi di settore, per quanto concerne le risorse da queste disposte, nonché di destinare alle regioni la massima parte delle risorse disponibili, sulla base delle aree di intervento previste dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2001-2003:

responsabilità familiari;

diritti dei minori;

persone anziane;

povertà;

disabili;

avvio della riforma;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, nell'esprimere intesa sulla proposta di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, ai sensi dell'art. 20, comma 7, legge 8 novembre 2000, n. 328, ha riformulato, nella seduta del 6 dicembre 2001, i criteri di ripartizione della quota del 2% del fondo perequativo destinato al riequilibro tra le regioni, distribuendo, sulla base degli indicatori di povertà, una quota pari al 30% dell'intero fondo perequativo esclusivamente alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e attribuendo il restante 70% a tutte le regioni, comprese quelle sopra indicate, sulla base dei criteri di ripartizione della quota indistinta del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 allegate formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002, ammontanti nel complesso a € 1.622.889.199 (tabella 2), sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:

1. somme destinate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano	€	771.461.269
2. somme destinate ai comuni . . .	€	44.466.939
3. somme attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali da ripartire sui pertinenti capitoli di bilancio .	€	288.773.961
4. somme destinate ad altre amministrazioni dello Stato	€	30.651.717
5. somme destinate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	€	487.535.313
sommano . . .	€	1.622.889.199

Al fine di garantire una maggiore equità nella distribuzione dei finanziamenti, si è prevista una quota pari al 2 per cento della dotazione complessiva delle risorse

indistinte (corrispondente a € 9.220.897), quale fondo perequativo a favore delle regioni, da ripartire sulla base di criteri proposti dalle stesse.

Anche al fine di realizzare economie di spesa, nella realizzazione degli interventi attivati dai comuni a valere sul Fondo per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, la progettualità degli interventi medesimi è coordinata dalle regioni secondo i principi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 3.

La quota complessiva di € 771.461.269 (tabella 7) destinata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano è ulteriormente ripartita:

1. risorse finalizzate provenienti da leggi di settore (tabella 3) . .	€	276.175.327
2. ulteriori finalizzazioni (tabella 4)	€	34.241.092
3. risorse indistinte (tabella 6) . . .	€	461.044.850
sommano . . .	€	771.461.269

Art. 4.

La quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata ai comuni riservatari di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», pari a complessivi € 44.466.939, è ulteriormente ripartita:

Venezia	€	844.066
Milano	€	4.398.454
Torino	€	3.121.291
Genova	€	2.131.404
Bologna	€	1.036.834
Firenze	€	1.328.456
Roma	€	9.650.449
Napoli	€	7.238.648
Bari	€	1.930.891
Brindisi	€	959.388
Taranto	€	1.501.912
Reggio Calabria	€	1.745.163
Catania	€	2.386.538
Palermo	€	5.014.249
Cagliari	€	1.179.194
sommano . . .	€	44.466.939

Art. 5.

La quota del Fondo nazionale per le politiche sociali a gestione statale, attribuita al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, pari a complessivi € 288.773.961, è ulteriormente ripartita (tabella 8):

1. risorse destinate alle associazioni di volontariato ed ONLUS	€	25.306.388
2. risorse destinate agli enti locali	€	229.823.320
3. risorse gestite dal Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali	€	33.644.253
sommano . . .	€	288.773.961

Art. 6.

La quota di € 30.651.717 destinata ad altre amministrazioni dello Stato è finalizzata all'attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con affluenza al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Art. 7.

La quota di € 487.535.313 destinata all'Istituto nazionale per la previdenza sociale è ulteriormente ripartita tra i seguenti settori d'intervento:

1. legge 5 febbraio 1992, n. 104, agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	€	25.822.845
2. legge 23 dicembre 1998, n. 448, assegni ai nuclei familiari	€	231.372.691
assegni di maternità	€	230.339.777
sommano . . .	€	487.535.313

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti.

Roma, 8 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 188

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI
Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e gli AA.GG.

Tabella 1

FORMAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 2002 - LEGGI DI SETTORE

RIFERIMENTO NORMATIVO	STANZIAMENTO ANNO 2002	*Soggetti destinatari individuati da specifiche disposizioni di legge*
Legge 5 febbraio 1992, n. 104		
Art.39, c.2 - Handicap grave	30.470.957	*Regioni*
Art.33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	25.822.845	*INPS*
Art.41 - Comitato e Commissione permanente per l'handicap	25.823	*DPSP*
Legge 28 agosto 1997, n. 284		
Art.3, c.1 - Privi di vista	6.197.483	*Regioni*
Art.3, c.1 - Contributo annuo alla Fed. naz. pro-ciechi	1.032.914	*Fed. naz. pro-ciechi*
Legge 28 agosto 1997, n. 285		
Art.1, c.1 - Fondo per l'infanzia	148.223.130	*Regioni ed Enti locali*
Art.8 - Funzionamento Servizio d'informazione	1.549.371	*DPSP*
Legge 31 dicembre 1998, n. 476		
Art.9 - Funzionamento Commissione per le adozioni internazionali	5.267.860	*DPSP*
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309		
Artt..1, 127, 132 - Funzionamento organismi consultivi	413.166	*DPSP*
Art. 1 - Servizi telefonici d'informazione	1.032.914	*DPSP*
Art.127 - Fondo nazionale lotta alla droga	128.081.311	*Regioni ed Amm. stat.*
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286		
Art. 45 - Fondo nazionale per le politiche migratorie	41.833.009	*Regioni e DPSP*
Legge 27 luglio 1994, n. 465		
Art.4 - Funzionamento Osservatorio e Conferenza nazionale volontariato	413.166	*DPSP*
Legge 27 dicembre 1997, n. 453		
Somma da erogare alle famiglie monoparentali	25.822.845	*Regioni*
TOTALE	**416.186.792**	

Importi in Euro

QUADRO GENERALE DELLE RISORSE AFFERENTI AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 2002

Tabella 2

SETTORE D'INTERVENTO	N.	RIFERIMENTO NORMATIVO - OGGETTO	STANZIAMENTO	SOGGETTI DESTINATARI				
				QUOTA ASSEGNATA ALLE REGIONI	QUOTA ASSEGNATA AGLI ENTI LOCALI	QUOTA A GESTIONE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	QUOTA ASSEGNATA AD ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	QUOTA ASSEGNATA ALL'INPS
1) HANDICAP	1	**Legge 5 febbraio 1992, n.104**						
	2	Art 39, c 2 Handicap grave	30.470.957	30.470.957				
	3	Art 33 Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	25.822.845					25.822.845
	4	Art 41 - Comitato e Commissione permanente per l'handicap	25.823			25.823		
	5	**Legge 28 agosto 1997, n. 284**						
	6	Art 3, c 1 - Privi di vista	6.197.483	6.197.483				
	7	Art.3, c 1 - Contrib. annuo alla Fed. Naz. pro ciechi	1.032.914			1.032.914		
	10	**TOTALE HANDICAP**	**63.550.021**	**36.668.440**		**1.058.737**		**25.822.845**
2) INFANZIA	11	**Legge 28 agosto 1997, n. 285**						
	12	Art 1, c 1 - Fondo per l'infanzia	148.223.130	103.756.191	44.466.939			
	13	Art 8 - Funzionamento Servizio d'informazione	1.549.371			1.549.371		
	14	**Legge 31 dicembre 1998, n.476**						
	15	Art 9 - Funzionamento Commissione per le adozioni internaz.li	5.267.860			5.267.860		
	19	**TOTALE INFANZIA**	**155.040.361**	**103.756.191**	**44.466.939**	**6.817.231**		
3) DROGA	20	**D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309**						
	21	Artt. 1, 127, 132 Funzionamento Organismi consultivi	413.166			413.166		
	22	Art 1 - Servizi telefonici -	1.032.914			1.032.914		
	23	Art.127 - Fondo nazionale lotta alla droga	128.081.311	91.955.151		5.474.443	30.651.717	
	24	**TOTALE LOTTA ALLA DROGA**	**129.527.390**	**91.955.151**		**6.920.522**	**30.651.717**	
4) IMMIGRAZIONE	25	**Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286**						
	26	Fondo naz.le per le politiche migratorie	41.833.009	33.466.407		8.366.602		
	27	**TOTALE IMMIGRAZIONE**	**41.833.009**	**33.466.407**		**8.366.602**		
5) VOLONTARIATO	28	**Legge 27 luglio 1994, n.465**						
	29	Art 4 - Funzionam. Osservatorio naz.le e Conferenza naz.le	413.166			413.166		
	30	**Legge 21 novembre 2000, n. 342**						
	31	Art.96, c.1 - Contributi acquisto beni strumentali	7.746.853			7.746.853		
	32	**Legge 7 dicembre 2000, n. 383**						
	33	Art 13 Fondo per l'associazionismo	10.329.138			10.329.138		
	34	**TOTALE VOLONTARIATO**	**18.489.157**			**18.489.157**		
6) FAMIGLIA - REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO - SENZA FISSA DIMORA	35	**Legge 23 dicembre 1998, n.448**						
	36	Art 65 - Assegno ai nuclei familiari	231.372.691					231.372.691
	37	Art 66 - Assegno di maternità	230.339.777					230.339.777
	38	**Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Finanziaria 2001**						
	39	Art 80, c.1 Estensione reddito minimo d'inserimento	222.076.467			222.076.467		
	40	**Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro**						
	41	Art 28, c 1 - Senza fissa dimora	10.329.138	10.329.138				
	42	**Legge 8 marzo 2000, n. 53**						
	43	Art.28 - Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città	7.746.853			7.746.853		
	44	**TOTALE PROTEZIONE SOCIALE**	**701.864.926**	**10.329.138**		**229.823.320**		**461.712.468**
	45	TOTALE	1.110.304.865	276.175.327	44.466.939	271.475.569	30.651.717	487.535.313
	48	**Legge 27 dicembre 1997, n. 453**						
	49	Somma da erogare alle famiglie monoparentali	25.822.845	25.822.845				
	50	**Legge 8 novembre 2000, n.328 - Legge quadro**						
	51	art. 20, comma 2	476.431.489	459.133.097		17.298.392		
	52	**Legge 28 dicembre 2001, n. 448**						
	53	Legge finanziaria 2002	10.330.000	10.330.000				
	54	**TOTALE RISORSE INDISTINTE**	**512.584.334**	**495.285.942**		**17.298.392**		
	55	TOTALE GENERALE*	**1.622.889.199**	771.461.269	44.466.939	288.773.961	30.651.717	487.535.313

L'importo esatto è pari a € 1.622.889.198,87

Importi in Euro

Tabella 3

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RIPARTO RISORSE FINALIZZATE DESTINATE ALLE REGIONI

REGIONI	Legge 104/1992 Art. 39, c.2 Handicap grave	Legge 284/1997 Art. 3, c.1 Privi di vista	Legge 285/1997 Art. 1, c.1 Fondo per l'infanzia	D.P.R. 390/1990 Art.127 Fondo lotta alla droga	D.L.gs 286/1998 Art. 45 Fondo politiche migratorie	Legge 328/2000 Art. 28, c.1 Persone senza fissa dimora	RISORSE FINALIZZATE TOTALI REGIONALI 2001	REGIONI
Piemonte	2.083.484	460.672	5.316.715	7.615.312	1.759.196	663.449	17.898.828	Piemonte
Valle d'Aosta	43.406	12.930	368.383	224.073	163.917	40.800	853.508	Valle d'Aosta
Lombardia	4.145.266	974.047	11.156.826	14.037.056	6.841.293	1.402.801	38.557.287	Lombardia
P.A. di Bolzano	151.921	49.698	1.116.908	723.065	397.220	156.814	2.595.627	P.A. di Bolzano
P.A. di Trento	195.327	50.899	969.811	611.001	279.211	160.602	2.266.850	P.A. di Trento
Veneto	2.126.890	484.766	6.407.783	7.233.642	2.980.029	698.150	19.931.260	Veneto
Friuli Ven. Giulia	651.089	127.342	1.947.221	1.842.080	983.762	183.395	5.734.889	Friuli Ven. Giulia
Liguria	846.415	174.693	1.594.002	2.817.009	888.354	251.590	6.572.064	Liguria
Emilia Romagna	2.343.920	427.759	4.761.278	6.393.134	2.382.652	616.049	16.924.791	Emilia Romagna
Toscana	2.235.405	379.972	4.644.193	6.277.135	2.646.559	547.227	16.730.490	Toscana
Umbria	477.465	89.770	1.518.311	1.417.084	599.192	283.253	4.385.075	Umbria
Marche	846.415	156.978	2.237.710	2.337.707	754.378	495.315	6.828.504	Marche
Lazio	2.517.543	565.605	5.483.296	8.072.909	6.864.839	814.572	24.318.763	Lazio
Abruzzo	824.713	137.425	2.881.996	1.953.107	399.368	433.622	6.630.230	Abruzzo
Molise	195.327	35.241	1.619.424	459.300	161.256	111.197	2.581.745	Molise
Campania	2.582.652	621.142	16.423.549	8.991.696	2.017.288	894.555	31.530.882	Campania
Puglia	2.083.484	438.943	8.899.169	7.444.204	906.968	632.156	20.404.926	Puglia
Basilicata	325.544	65.132	2.193.204	799.974	189.085	205.513	3.778.451	Basilicata
Calabria	1.388.989	220.316	7.509.217	2.880.385	467.990	695.168	13.162.066	Calabria
Sicilia	3.342.256	546.664	12.664.303	6.993.341	1.472.616	787.293	25.806.473	Sicilia
Sardegna	1.063.445	177.489	4.042.892	2.831.939	311.235	255.616	8.682.616	Sardegna
TOTALI	**30.470.957**	**6.197.483**	**103.756.191**	**91.955.151**	**33.466.407**	**10.329.138**	**276.175.327**	

Importi in Euro

CRITERI DI RIPARTO

- Handicap grave: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico: "Famiglie con disabili gravi";
- Privi di vista: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico: "Popolazione totale";
- Fondo per l'infanzia: riparto effettuato secondo la metodologia adottata per l'anno 2000, ovvero sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 285/1997;
- Fondo lotta alla droga: riparto effettuato secondo criteri stabiliti dalla legge 45/1999;
- Fondo politiche migratorie: riparto effettuato secondo criteri stabiliti dal D.L.gs 286/1998;
- Persone senza fissa dimora: riparto effettuato secondo criteri di cui al D.P.C.M. del 15 dicembre 2000, reg. Corte dei Conti il 1.02.01, rep. n.1, fog. n.258

Tabella 4

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RIPARTO ULTERIORI FINALIZZAZIONI

REGIONI	Legge 451/1998 Osservatori regionali per l'infanzia	Legge 388/2000 Handicap grave	Legge 388/2001 Servizi di telefonia rivolti alle persone anziane	TOTALE ULTERIORI FINALIZZAZIONI	REGIONI
Piemonte	154.937	1.781.504	455.398	2.391.839	Piemonte
Valle d'Aosta	154.937	289.033	13.339	457.309	Valle d'Aosta
Lombardia	154.937	3.492.754	786.567	4.434.258	Lombardia
P.A. di Bolzano	154.937	411.593	35.694	602.224	P.A. di Bolzano
P.A. di Trento	154.937	415.594	41.805	612.336	P.A. di Trento
Veneto	154.937	1.861.820	377.733	2.394.490	Veneto
Friuli Ven. Giulia	154.937	670.406	129.416	954.759	Friuli Ven. Giulia
Liguria	154.937	828.243	213.612	1.196.792	Liguria
Emilia Romagna	154.937	1.671.795	425.145	2.251.877	Emilia Romagna
Toscana	154.937	1.512.504	376.082	2.043.523	Toscana
Umbria	154.937	545.165	84.940	785.042	Umbria
Marche	154.937	769.191	129.210	1.053.338	Marche
Lazio	154.937	2.131.281	460.815	2.747.033	Lazio
Abruzzo	154.937	704.016	117.139	976.092	Abruzzo
Molise	154.937	363.402	32.263	550.602	Molise
Campania	154.937	2.316.404	391.777	2.863.118	Campania
Puglia	154.937	1.709.076	313.534	2.177.547	Puglia
Basilicata	154.937	463.039	50.069	668.045	Basilicata
Calabria	154.937	980.318	171.057	1.306.313	Calabria
Sicilia	154.937	2.068.145	423.785	2.646.867	Sicilia
Sardegna	154.937	837.562	135.188	1.127.687	Sardegna
TOTALI	**3.253.678**	**25.822.845**	**5.164.569**	**34.241.092**	

Importi in Euro

CRITERI DI RIPARTO

- Handicap grave: riparto effettuato sulla base dei criteri previsti dal regolamento in corso di definizione.
- Servizi di telefonia per le persone anziane: riparto effettuato sulla base dei criteri previsti dal regolamento in corso di definizione.

Tabella 5

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI
ANALISI DELLE RISORSE DESTINATE ALLE REGIONI

1.- RISORSE FINALIZZATE 2002		
Risorse provenienti da leggi di settore		**276.175.327**
2.- ULTERIORI FINALIZZAZIONI PREVISTE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO		
- Legge 23 dicembre 1997, n.451		
art. 4, comma 3	3.253.678	
- Legge 23 dicembre 2000, n.388		
art.81 - Handicap grave	25.822.845	
- Attribuiti alle regioni, da ripartire sulla base dei criteri previsti dal regolamento in fase di definizione.		
- Legge 23 dicembre 2000, n.388		
art.80, c.14 - Servizio di telefonia per gli anziani	5.164.569	
- Attribuiti alle regioni, da ripartire sulla base dei criteri previsti dal regolamento in fase di definizione.		
Sommano	34.241.092	**34.241.092**
3.- RISORSE INDISTINTE 2002		
- Famiglie monoparentali	25.822.845	
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002)	10.330.000	
- Stanziam. art.20, L. 328/'00 per l'anno 2002	476.431.489	
Sommano	512.584.334 (A)	
Somme a gestione regionale		
- Ulteriori finalizzazioni		
(precedente punto 2.-)	34.241.092 (B)	
Somme a gestione del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali per specifiche disposizioni legislative		
- Legge 15 dicembre 1998, n. 438		
art. 5 - Contributi alle associazioni di promozione sociale	5.164.569	
- Legge 11 agosto 1991, n. 266		
Fondo per il volontariato - Finanziamento progetti	1.032.914	
- Legge 8 novembre 2000, n.328		
art.21 - Sistema informativo dei servizi sociali	2.582.284	
art.21, c.2 - Commissione tecnica sistema informativo servizi sociali	129.114	
art.27 - Commissione di indagine sull'esclusione sociale	129.114	
art.29 - Disposizioni sul personale	3.615.198	
- Legge 21 dicembre 2001, n. 448		
art. 39, c.2 - Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major	1.030.000	
- Legge 23 dicembre 1997, n.451		
artt.2 e 3 - Funzionamento Osservatorio e Centro nazionale documentazione e analisi sull'infanzia	1.549.371	
Oneri per avvio della riforma e di funzionamento	2.065.828	
Sommano (B)	17.298.392 (C) *	
* di cui circa 12.653.194 euro previsti da specifiche disposizioni di legge		
Restano risorse indistinte [A-(B+C)]		**461.044.850**
TOTALE RISORSE IN CONTO 2002		**771.461.269**

Importi in Euro

Tabella 6

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RIPARTO RISORSE INDISTINTE DESTINATE ALLE REGIONI

REGIONI	Responsabilità familiari	Diritti dei minori	Persone anziane	Povertà	Disabili	Avvio della riforma	TOTALE RISORSE INDISTINTE (98%)	FONDO PEREQUATIVO (2%)	TOTALE RISORSE INDISTINTE
Piemonte	5.037.750	2.840.929	22.937.556	1.300.045	2.162.576	335.850	34.614.708	494.496	35.109.204
Valle d'Aosta	141.402	85.785	589.090	32.064	45.054	9.427	902.822	12.897	915.720
Lombardia	10.651.847	6.618.660	40.724.284	2.228.519	4.302.626	710.123	65.236.059	931.944	66.168.002
P.A. di Bolzano	543.485	442.120	1.852.438	79.833	157.688	36.232	3.111.795	44.454	3.156.250
P.A. di Trento	556.612	393.522	2.289.909	102.258	202.742	37.107	3.582.149	51.174	3.633.323
Veneto	5.301.242	3.362.258	21.129.593	981.905	2.207.630	353.416	33.336.044	476.229	33.812.273
Friuli Ven. Giulia	1.392.571	737.505	6.892.937	296.202	675.805	92.838	10.087.859	144.112	10.231.971
Liguria	1.910.389	926.257	10.900.636	561.233	878.547	127.359	15.304.421	218.635	15.523.056
Emilia Romagna	4.677.827	2.515.796	23.846.072	959.871	2.432.898	311.855	34.744.319	496.347	35.240.667
Toscana	4.155.243	2.246.328	21.019.416	1.326.109	2.320.264	277.016	31.344.377	447.777	31.792.153
Umbria	981.694	554.398	4.985.434	306.918	495.590	65.446	7.389.482	105.564	7.495.046
Marche	1.716.655	1.025.553	8.362.650	480.436	878.547	114.444	12.578.284	179.690	12.757.974
Lazio	6.185.265	4.062.044	22.888.133	2.568.953	2.613.113	412.351	38.729.859	553.284	39.283.142
Abruzzo	1.502.838	974.405	6.683.963	905.813	856.020	100.189	11.023.227	280.284	11.303.512
Molise	385.383	251.964	1.788.033	286.643	202.742	25.692	2.940.457	80.869	3.021.326
Campania	6.792.597	5.954.659	19.552.359	5.810.226	2.680.693	452.840	41.243.375	1.376.938	42.620.312
Puglia	4.800.136	3.749.080	15.691.606	3.597.407	2.162.576	320.009	30.320.814	920.888	31.241.702
Basilicata	712.262	514.394	2.752.932	537.912	337.903	47.484	4.902.887	142.971	5.045.858
Calabria	2.409.302	1.845.466	8.614.925	2.241.782	1.441.717	160.620	16.713.812	542.708	17.256.520
Sicilia	5.978.133	4.827.093	21.080.582	5.343.682	3.469.133	398.542	41.097.165	1.311.595	42.408.760
Sardegna	1.940.960	1.254.178	6.511.825	1.679.864	1.103.815	129.397	12.620.039	408.041	13.028.080
TOTALI	**67.773.593**	**45.182.395**	**271.094.372**	**31.627.677**	**31.627.677**	**4.518.240**	**451.823.953**	**9.220.897**	**461.044.850**

Importi in Euro

CRITERI DI RIPARTO

- Responsabilità familiari: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico: "Popolazione totale";
- Diritti dei minori, riparto effettuato sulla base degli indicatori demografici: "Popolazione con età inferiore a 4 anni" e "Popolazione con età inferiore a 18 anni", entrambi con peso pari al 50%;
- Persone anziane: riparto effettuato sulla base degli indicatori demografici: "Popolazione con età superiore a 65 anni" e "Popolazione con età superiore a 75 anni", entrambi con peso pari al 50%;
- Povertà: riparto effettuato sulla base degli indicatori demografici: "Famiglie povere" e "Numero di disoccupati", entrambi con peso pari al 50%;
- Disabili: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico: "Famiglie con disabili gravi";
- Avvio della riforma: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico: "Popolazione totale";
- Fondo perequativo: 2% del totale delle risorse indistinte ripartito secondo le indicazioni fornite dalla Conferenza Unificata

Tabella 7

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI
RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALLE REGIONI - ANNO 2002

REGIONI	RISORSE REGIONALI FINALIZZATE	TOTALE ULTERIORI FINALIZZAZIONI	RISORSE REGIONALI INDISTINTE	RISORSE REGIONALI COMPLESSIVE	REGIONI
	IMPORTI 2002	IMPORTI 2002	IMPORTI 2002	IMPORTI 2002	
Piemonte	17.898.828	2.391.839	35.109.204	55.399.871	Piemonte
Valle d'Aosta	853.508	457.309	915.720	2.226.537	Valle d'Aosta
Lombardia	38.557.287	4.434.258	66.168.002	109.159.547	Lombardia
P.A. di Bolzano	2.595.627	602.224	3.156.250	6.354.100	P.A. di Bolzano
P.A. di Trento	2.266.850	612.336	3.633.323	6.512.509	P.A. di Trento
Veneto	19.931.260	2.394.490	33.812.273	56.138.023	Veneto
Friuli Ven. Giulia	5.734.889	954.759	10.231.971	16.921.620	Friuli Ven. Giulia
Liguria	6.572.064	1.196.792	15.523.056	23.291.912	Liguria
Emilia Romagna	16.924.791	2.251.877	35.240.667	54.417.335	Emilia Romagna
Toscana	16.730.490	2.043.523	31.792.153	50.566.167	Toscana
Umbria	4.385.075	785.042	7.495.046	12.665.163	Umbria
Marche	6.828.504	1.053.338	12.757.974	20.639.815	Marche
Lazio	24.318.763	2.747.033	39.283.142	66.348.939	Lazio
Abruzzo	6.630.230	976.092	11.303.512	18.909.834	Abruzzo
Molise	2.581.745	550.602	3.021.326	6.153.673	Molise
Campania	31.530.882	2.863.118	42.620.312	77.014.313	Campania
Puglia	20.404.926	2.177.547	31.241.702	53.824.175	Puglia
Basilicata	3.778.451	668.045	5.045.858	9.492.354	Basilicata
Calabria	13.162.066	1.306.313	17.256.520	31.724.898	Calabria
Sicilia	25.806.473	2.646.867	42.408.760	70.862.100	Sicilia
Sardegna	8.682.616	1.127.687	13.028.080	22.838.383	Sardegna
TOTALI	**276.175.327**	**34.241.092**	**461.044.850**	**771.461.269**	

Importi in Euro

Tabella 8

ANALISI DELLE RISORSE GESTITE DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

RIFERIMENTO NORMATIVO - SETTORE D'INTERVENTO	RISORSE GESTITE DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	DI CUI DESTINATE AD ASSOCIAZIONI	DI CUI DESTINATE AGLI ENTI LOCALI
RISORSE FINALIZZATE			
HANDICAP			
Legge 5 febbraio 1992, n.104			
Art.41 - Comitato e Commissione permanente per l'handicap	25.823		
Legge 28 agosto 1997, n. 284			
Art.3, c.1 - Contrib. annuo alla Fed. Naz. pro-ciechi	1.032.914	1.032.914	
INFANZIA			
Legge 28 agosto 1997, n. 285			
Art.8 - Funzionamento Servizio d'informazione	1.549.371		
Legge 31 dicembre 1998, n. 476			
Art.9 - Funzionamento Commissione per le adozioni internaz.li	5.267.860		
LOTTA ALLA DROGA			
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309			
Art.1, 127, 132 - Funzionam. Comitato naz.le e Commiss. esame progetti	413.166		
Art.1 - Funzionamento Servizi telefonici -	1.032.914		
Art.127 - Fondo nazionale lotta alla droga	5.474.443		
IMMIGRAZIONE			
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286			
Fondo naz.le per le politiche migratorie	8.366.602		
VOLONTARIATO			
Legge 27 luglio 1994, n. 465			
Art.4 - Funzionam. Osservatorio naz.le e Conferenza naz.le	413.166		
Legge 7 dicembre 2000, n. 383			
Art.13 - Fondo per l'associazionismo	10.329.138	10.329.138	
Legge 21 novembre 2000, n. 342			
Art.96, c.1 - Contributi acquisto beni strumentali	7.746.853	7.746.853	
FAMIGLIA - REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO			
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Finanziaria 2001			
Art.80, c.1 - Estensione reddito minimo d'inserimento	222.076.467		222.076.467
Legge 8 marzo 2000, n. 53			
Art.28 - Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città	7.746.853		7.746.853
TOTALE	271.475.569	19.108.905	229.823.320
RISORSE INDISTINTE			
- Legge 15 dicembre 1998, n. 438			
Art. 5 - Contributi alle associazioni di promozione sociale	5.164.569	5.164.569	
- Legge 11 agosto 1991, n. 266			
Fondo per il volontariato - Finanziamento progetti	1.032.914	1.032.914	
- Legge 8 novembre 2000, n.328			
art.21 - Sistema informativo dei servizi sociali	2.582.284		
art.21, c.2 - Commissione tecnica sistema informativo servizi sociali	129.114		
art.27 - Commissione di indagine sull'esclusione sociale	129.114		
art.29 - Disposizioni sul personale	3.615.198		
- Legge 21 dicembre 2001, n. 448			
art. 39, c.2 - Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major	1.030.000		
- Legge 23 dicembre 1997, n.451			
artt.2 e 3 - Funzionamento Osservatorio e Centro nazionale documentazione e analisi sull'infanzia	1.549.371		
- Varie			
Oneri per avvio della riforma e di funzionamento	2.065.828		
TOTALE	17.298.392	6.197.483	

TOTALE GENERALE	288.773.961

Importi in Euro

02A05438

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 aprile 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Bezalip».

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA.

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. n. 800.5/S.44/97.M.20/D51 del 23 novembre 2001 con il quale questa amministrazione ha sospeso l'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali tra cui quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto, su richiesta della ditta Roche S.p.a. titolare della suddetta specialità medicinale;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Roche S.p.a., titolare della specialità medicinale, dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediato, il decreto dirigenziale n. 800.5/S.44/97.M.20/D51 del 23 novembre 2001 limitatamente alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Roche S.p.a.:

BEZALIP - confezione: 50 confetti 200 mg - A.I.C. n. 024732 012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 22 aprile 2002

Il dirigente: GUARINO

02A05440

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 aprile 2002.

Disciplina, modalità e limiti per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari ed in particolare l'art. 10 il quale istituisce l'Ispettorato centrale repressione frodi articolato in 22 uffici periferici;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359, concernente «Regolamento per i lavori in economia, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, prevede che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali e opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia» che ha, tra l'altro abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;

Considerata la necessità di individuare con provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, i beni e i servizi con i relativi

limiti di importo delle singole voci di spesa da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici di questo Ispettorato centrale repressione frodi;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare con il medesimo provvedimento i lavori da eseguirsi in economia secondo le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

Il presente provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi, di seguito per brevità unitariamente intesi sotto il termine interventi.

L'acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 3 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

Art. 2.

Modalità di esecuzione in economia

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario.

Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.

L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 130.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

Art. 3.

Lavori in economia

Sono eseguiti in economia nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, i seguenti lavori:

a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, d'importo non superiore a 50.000 euro;

b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione dei locali con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario, d'importo non superiore a 50.000 euro;

c) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;

d) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quanto vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento.

Art. 4.

Beni e servizi in economia

È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:

a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Ispettorato centrale repressione frodi, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per un importo fino a 130.000 euro;

b) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni per un importo fino a 130.000 euro;

c) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, anche telematici, per un importo finale fino a 50.000 euro;

d) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a 30.000 euro;

e) lavori di traduzione e interpretariato, da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale per un importo fino a 30.000 euro;

f) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva per un importo fino a 50.000 euro;

g) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, per un importo fino a 30.000 euro;

h) acquisti di coppe, medaglie, diplomi, ed altri oggetti per premi, per un importo fino a 30.000 euro;

i) spese per cancelleria, riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, per un importo fino a 130.000 euro;

j) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, per un importo fino a 130.000 euro;

k) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, per un importo fino a 130.000 euro;

l) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo fino a 130.000 euro;

m) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione per un importo fino a 130.000 euro;

n) polizze di assicurazione, per un importo fino a 130.000 euro;

o) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a 130.000 euro;

p) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a 130.000 euro;

q) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a 130.000 euro;

r) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo fino a 130.000 euro;

s) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a 50.000 euro;

t) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzione autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo fino a 130.000 euro;

u) acquisizione di beni e servizi nelle misure strettamente necessarie, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché di esecuzione del contratto, per un importo fino a 130.000 euro.

Art. 5.

Divieto di frazionamento

Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.

Art. 6.

Responsabile del servizio

L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del «budget», dal responsabile del servizio che è individuato nell'Ispettore generale capo, che può delegare il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile del servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Art. 7.

Forme di pubblicità

L'amministrazione, con avvisi pubblicati su almeno tre quotidiani e sul sito internet del Ministero, richiede periodicamente agli operatori economici di qualificarsi al fine di essere successivamente invitati alle procedure di spese in economia.

Art. 8.

Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi

L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.

Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 5.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:

l'oggetto della prestazione;

le eventuali garanzie;

le caratteristiche tecniche;

la qualità e la modalità di esecuzione;

i prezzi;

le modalità di pagamento;

le modalità di scelta del contraente;

l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;

quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

Art. 9.

Ordinazione e liquidazione di beni e servizi

L'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da contratto, oppure da apposita lettera d'ordinazione con la quale il responsabile del servizio dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:

la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;

la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;

la qualità e la modalità di esecuzione;

la forma di pagamento;

le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;

l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.

Le fatture dei beni o servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del responsabile del servizio.

I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

L'amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale repressione frodi disporrà il pagamento delle spese di cui al presente provvedimento con ordinativi diretti. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedono, potranno disporne il pagamento sui fondi accreditati al cassiere.

Gli uffici periferici, invece, provvederanno al pagamento delle spese di cui al presente provvedimento coi fondi accreditati mediante le aperture di credito, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 10.

Verifica della prestazione

I beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 5.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

Il collaudo è eseguito da impiegati appositamente nominati dal responsabile del servizio.

Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

Art. 11.

Lavori in economia mediante amministrazione diretta

Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente.

Egli provvede altresì, all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 12.

Lavori mediante cottimo

L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque ditte ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554: per i lavori di importo inferiore a 5.000 euro, si può procedere ad affidamento diretto. L'atto di cottimo deve indicare:

1) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

2) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

3) le condizioni di esecuzione;

4) il tempo di esecuzione dei lavori;

5) le modalità di pagamento;

6) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Per i lavori d'importo inferiore a 10.329,14 euro, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all'amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata.

Gli affidamenti tramite cottimo fiduciario sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Art. 13.

Contabilizzazione dei lavori

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:

a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del settore delle bolle e delle relative fatture;

b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ed atti relativi ove vengono annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art. 14.

Perizia suppletiva

Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia per lavori simili oppure ricavandoli da nuove analisi.

In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

Art. 15.

Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuata con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc., avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Art. 16.

Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori. Per lavori d'importo superiore a 30.000 euro è in facoltà dell'amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. È vietata la corresponsione di acconti.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

a) le date di inizio e fine dei lavori;

b) le eventuali perizie suppletive;

c) le eventuali proroghe autorizzate;

d) le assicurazioni degli operai;

e) gli eventuali infortuni;

f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;

g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;

h) le eventuali riserve dell'impresa;

i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere *a)*, *d)* e *g)* del presente articolo.

Art. 17.

Collaudo dei lavori

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art. 18.

Lavori d'urgenza

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa all'amministrazione centrale per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 19.

Provvedimenti nei casi di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette unitamente al verbale di somma urgenza, all'amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale repressione frodi che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora un opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione della competente amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 20.

Garanzie

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.329,14 euro.

Art. 21.

Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dell'inadempienza.

Nel caso, d'inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 22.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale di bilancio.

Roma, 17 aprile 2002

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

02A05414

DECRETO 22 aprile 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», in Crema, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Taleggio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 28 dicembre 2001 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto del 18 dicembre 1998, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Taleggio», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 dicembre 2001, protocollo n. 65281;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Taleggio»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 18 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, con decreto 18 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Taleggio», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 28 dicembre 2001, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 dicembre 1998.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A05429

DECRETO 22 aprile 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», in Crema ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 28 dicembre 2001 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto del 18 dicembre 1998, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65370;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, con decreto 18 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 28 dicembre 2001, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 dicembre 1998.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A05428

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 28 febbraio 2002.

Istituzione del Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

E

LA REGIONE TOSCANA

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 114, comma 14, che nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto il protocollo procedimentale sottoscritto in data 28 gennaio 2001 tra la regione Toscana, la provincia di Grosseto, i comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Scarlino e Roccastrada, la comunità montana delle Colline Metallifere e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, finalizzato all' istituzione del Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Toscane, trasmesso con nota della regione Toscana prot. 104/5824/12/02/01 del 13 febbraio 2001;

Vista la nota prot. SCN/1D/2001/5196 del 6 marzo 2001 con la quale il Ministero dell'ambiente ha convocato il Ministero per i beni e le attività culturali e la regione Toscana al fine di procedere alla definizione dell'intesa diretta all'istituzione del Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane in attuazione dell'art. 114, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visti lo studio dell'amministrazione provinciale di Grosseto denominato «Parco tecnologico e archeo minerario delle Colline Metallifere - Documento per l'istituzione» trasmesso dalla provincia di Grosseto con nota prot. 59963 del 23 luglio 2001;

Vista l'intesa raggiunta con la regione Toscana espressa con delibera di consiglio regionale n. 217 del 14 novembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Parco

1. È istituito il Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane in attuazione del disposto dell'art. 114, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. I siti e i beni costituenti il Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane sono individuati nell'allegato *A* al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

3. L'ubicazione delle aree all'interno delle quali sono ricompresi i siti e i beni costituenti il Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane è riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:100.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali ed in copia conforme presso la regione Toscana e il consorzio gestore del Parco.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e la regione Toscana potranno essere ricompresi all'interno del Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane ulteriori siti e beni dell'attività mineraria di rilevante valore storico, culturale e ambientale.

Art. 2.

Finalità ed attività del Parco

1. Le finalità che con l'istituzione del Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane si intendono perseguire sono quelle di assicurare il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e tecnico-scientifico dei siti e dei beni individuati nell'allegato *A* al presente decreto.

2. A tal fine il consorzio di cui al successivo art. 3 curerà e coordinerà, d'intesa con le soprintendenze competenti per materia e per territorio e con gli enti locali preposti, le seguenti attività:

a) tutelare, conservare e valorizzare per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria;

b) conservare e valorizzare in strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;

c) tutelare e conservare gli habitat, il paesaggio culturale e i valori antropici connessi con l'attività estrattiva;

d) promuovere, sostenere e sviluppare attività di formazione e di ricerca nei settori storico, archeologico, scientifico e tecnologico;

e) promuovere e sostenere attività educative e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;

f) promuovere il turismo di carattere culturale e ambientale.

Art. 3.

Consorzio del Parco

1. La gestione del Parco, ai fini della realizzazione delle attività di cui al precedente articolo, è affidata ad un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana, dalla provincia di Grosseto, dalla comunità montana delle Colline Metallifere e dai comuni interessati.

2. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico. La denominazione ufficiale del consorzio è «Consorzio del Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane». Il consorzio ha sede presso uno degli enti locali interessati del quale si avvarrà di strutture e mezzi.

3. Il consorzio è competente allo svolgimento delle attività indicate al comma 2 del precedente art. 2 per assicurare il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 del medesimo art. 2.

4. Rimangono escluse dalla disciplina del presente decreto e dalle competenze del consorzio tutte le azioni non direttamente riconducibili alle predette finalità ed attività e in ogni caso quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle collettività sociali, alla bonifica dei siti minerari inquinati, agli interventi di difesa del suolo, nonché ad ogni altra attività la cui disciplina e regolamentazione sia già attribuita da norme statali o regionali, anche regolamentari, alla competenza dello Stato, della regione e di altri enti locali.

Art. 4.

Organi del consorzio del Parco

Gli organi del consorzio del Parco sono individuati nello statuto del consorzio.

Art. 5.

Regolamento del Parco

1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nei siti costituenti il Parco anche tenendo conto degli atti di pianificazione urbanistica adottati dai comuni.

2. Il regolamento del Parco è deliberato dall'organo di amministrazione del consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il regolamento del Parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, la regione Toscana e gli enti locali partecipanti al consorzio.

Art. 6.

Statuto e regolamento del consorzio del Parco

1. Lo statuto del Parco definisce l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.

2. Lo statuto e il regolamento di amministrazione e contabilità del consorzio del Parco sono predisposti da una commissione composta da sei componenti qui di seguito specificati:

a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali su designazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

c) un rappresentante della regione Toscana su designazione del presidente della regione medesima;

d) un rappresentante della provincia di Grosseto su designazione del presidente della provincia medesima;

e) un rappresentante della comunità montana delle Colline Metallifere su designazione della comunità montana medesima;

f) un rappresentante dei comuni interessati su designazione dei medesimi.

3. Lo statuto viene approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previo parere del Ministero per i beni e le attività culturali, della regione Toscana e degli enti locali partecipanti al consorzio.

4. La commissione di cui al precedente comma 2, che dura in carica per un periodo non superiore a centottanta giorni, è legittimamente insediata allorché sia stata designata la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 7.

Entrate del consorzio

Costituiscono entrate del consorzio del Parco e del comitato di gestione provvisoria di cui al successivo art. 8, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 114, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

a) i contributi ordinari e straordinari della Comunità europea, nonché di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della regione Toscana, della provincia di Grosseto, della comunità montana delle Colline Metallifere, dei comuni e di altri enti pubblici statali e locali;

b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modifiche ed integrazioni;

c) i diritti di ingresso e di privativa in zone e in strutture museali che svolgono attività turistiche, industriali, artigianali, agricole, commerciali e promozionali;

d) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del consorzio del Parco.

Art. 8.

Comitato di gestione provvisoria del Parco

1. Nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del consorzio, è costituito un comitato di gestione provvisoria del Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, composto da un presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e da cinque componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le seguenti modalità:

a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali su designazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) un rappresentante della regione Toscana su designazione del presidente della regione medesima;

c) un rappresentante della provincia di Grosseto su designazione del presidente della provincia medesima;

d) un rappresentante della comunità montana delle Colline Metallifere su designazione del presidente della comunità montana medesima;

e) un rappresentante dei comuni interessati su designazione dei medesimi.

2. Il comitato, che dura in carica per un periodo non superiore a centottanta giorni, esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il funzionamento del parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane.

3. Il comitato di gestione provvisoria ha sede presso la provincia di Grosseto della quale si avvarrà di strutture e mezzi.

Art. 9.

Regime autorizzativo

Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative alle attività previste per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto avviene sentito il parere dell'organo di amministrazione del consorzio e, nelle more della sua costituzione, del comitato di gestione provvisoria.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2002

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro per i beni
e le attività culturali
URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 184

ALLEGATO *A*

ELENCO DEI SITI E DEI BENI COSTITUENTI IL PARCO TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE GROSSETANE.

Area 1: Allumiere di Monteleo (comune di Monterotondo Marittimo).

Area 2: Lago Boracifero, S. Federigo (comune di Monterotondo Marittimo).

Area 3: Lagoni (Le Biancane) - (comune di Monterotondo Marittimo).

Area 4: Poggio Mutti - miniera e cava di Poggio Mutti, cave di Romano, miniere di Montevecchio (comune di Montieri).

Area 5: Montieri - Pozzo del Beato Giacomo, miniera Buca delle Fate, cava Buca delle Fate, Galleria S. Barbara, miniera di Santa Maria, galleria di Fonte Ghiacci; Pozzo Leopoldo, La Polveriera (comune di Montieri).

Area 6: Le Merse - miniera di Cagnano, miniera di Bagnolo, Roste, impianti di Pelagone, Le Merse, miniera di Valle Buia (comune di Montieri).

Area 7: Campiano - miniere di Campiano e Ribudelli (comune di Montieri).

Area 8: Boccheggiano - galleria Pitordini, miniera Mulignoni, miniera Botroni, miniera di Baciolo, miniera dell'Acqua Calda Dechars, miniera di Cavagigli, miniera di Ballarino, miniera di Riganolo, impianti di teleferica L'Angolo, Galleria di scolo, miniera La Torna (comune di Montieri).

Area 9: Castello di Rocchette Pannocchieschi (comune di Massa Marittima).

Area 10: Castello di Cugnano (comune di Monterotondo Marittimo).

Area 11: Montebamboli (comune di Massa Marittima).

Area 12: Valle dello Stregaio (comune di Massa Marittima).

Area 13: Niccioleta - bacini di decantazione 1-2-3, discariche di Poggio alla Madonna e di Pozzo Rostan, Pozzo Rostan, miniera di Niccioleta, ex circolo ricreativo, Pozzo ovest, Pozzo Corvo, Galleria di scolo, Fontegrilli, Pozzo Tosi, La Stima (comune di Massa Marittima).

Area 14: Marsiliana (comune di Massa Marittima).

Area 15: Castellaccia (comune di Massa Marittima).

Area 16: Valpiana (comune di Massa Marittima).

Area 17: Serrabottini - discarica, antichi pozzini (comune di Massa Marittima).

Area 18: Fenice Capanne - Pozzo Carlo, ex impianti di flottazione, Pozzo salerno, Galleria Gustava-Speranza, bacini di sterili, discariche inerti (comune di Massa Marittima).

Area 19: Pozzo 4 La Pesta (comune di Massa Marittima).

Area 20: Forni dell'Accesa (comune di Massa Marittima).

Area 21: Museo del ferro - ex ILVA (comune di Follonica).

Area 22: Portiglioni - centro di spedizione (comune di Scarlino).

Area 23: Scarlino Scalo - centro di stoccaggio e spedizione (comune di Scarlino).

Area 24: Casteani (comune di Gavorrano).

Area 25: Castel di Pietra (comune di Gavorrano).

Area 26: Rigoloccio (comune di Gavorrano).

Area 27: Pozzo Impero - Cava S. Rocco (comune di Gavorrano).

Area 28: Pozzo Roma (comune di Gavorrano).

Area 29: Ravi Marchi (comune di Gavorrano).

Area 30: Val Maggiore (comune di Gavorrano).

Area 31: Ferriere Farma (comune di Roccastrada).

Area 32: Roccatederighi - miniera di Roccatederighi, miniera dell'Acquanera (comune di Roccastrada).

Area 33: Poggio Mozzeto (comune di Roccastrada).

Area 34: Ribolla (comune di Roccastrada).

PARCO TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO DELLE

COLLINE METTALLIFERE GROSSETANE - Scala 1:100.000

02A0541

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2002.

Approvazione di due modelli, da utilizzare in relazione al periodo d'imposta 2001, per comunicare i dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento;

Dispone:

1. Approvazione dei modelli.

1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi modelli *M* ed *N* per la comunicazione dei dati relativi ai contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2002, anche in forma unificata. I modelli *M* ed *N* vanno compilati e presentati, unitamente ai modelli per la comunicazione dei dati relativi alle diverse attività esercitate attenendosi alle indicazioni fornite nelle istruzioni di compilazione. I predetti modelli possono essere utilizzati anche dai contribuenti che hanno facoltativamente proceduto alla separata annotazione.

1.2. Con la compilazione dei modelli di cui al punto 1.1, si assolve, per il periodo d'imposta 2001, all'obbligo di annotazione separata per quanto riguarda i dati contabili e quelli extra contabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.

1.3. I modelli di cui al punto 1.1 sono predisposti in duplice versione per la compilazione in lire o in euro.

1.4. Per la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.

2. Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli.

2.1. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli approvati al punto 1.1, possono comunicare al contribuente i dati annotati separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore, utilizzando, in luogo dei predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo; la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l'indicazione «0» (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.

2.2. Lo schema di cui al punto 2.1 va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «Attenzione: da non staccare». Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

2.3. I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

2.4. La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

2.5. I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere «courier», o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di dieci ctr per pollice e verticale di sei righe per pollice.

3. Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli.

3.1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei punti 1 e 2, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati al punto 1.1, su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

3.2. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui ai punti 1 e 2.

3.3. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto precedente e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

4. Modalità per la trasmissione dei dati.

4.1. I modelli, debitamente compilati e sottoscritti, in base all'art. 5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore, devono essere trasmessi all'amministrazione finanziaria unitamente alla dichiarazione dei redditi.

4.2. La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto.

5. Asseverazione.

5.1. I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

5.2. L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;

b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, previsto dall'art. 5 dei decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 16 marzo 2001, 20 marzo 2001, 27 marzo 2001, 15 febbraio 2002, 8 marzo 2002 e 25 marzo 2002, con i quali sono stati complessivamente approvati centosessantotto studi di settore, stabilisce:

a) le modalità con cui i contribuenti comunicano all'amministrazione finanziaria i dati annotati separatamente;

b) le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per comunicare, anche meccanograficamente, i dati annotati separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

c) le caratteristiche e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'amministrazione finanziaria.

I modelli approvati con il presente provvedimento sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2002 analogamente ai centoventotto modelli già approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 12 febbraio 2002, ai nove modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 22 febbraio 2002, ai diciassette modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 13 marzo 2002, ai tredici modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 19 marzo 2002 e al modello SG68U approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 3 aprile 2002.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) Disciplina degli studi di settore:

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, (art. 62-*bis*): istituzione degli studi di settore;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

legge 8 maggio 1998, n. 146, (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

decreto dirigenziale 24 dicembre 1999: modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 16 marzo, 20 marzo 2001, 27 marzo 2001, 15 febbraio 2002, 8 marzo 2002 e 25 marzo 2002: approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio, dei servizi, delle manifatture e ad attività professionali;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002: approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002: approvazione di nove modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche delle manifatture e del commercio da utilizzare per il periodo d'imposta 2001;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 13 marzo 2002: approvazione di diciassette modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2001;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 19 marzo 2002: approvazione di tredici modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2001;

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002: approvazione dei criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 3 aprile 2002: approvazione di un modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG68U da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modelli per l'Annotazione Separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

"Annotazione separata – composizione dei ricavi"
"Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua"

MODELLI PER L'ANNOTAZIONE SEPARATA DEI COMPONENTI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

1. Premessa

I contribuenti che esercitano due o più attività di impresa per le quali trovano applicazione gli studi di settore, (cosiddette "imprese multiattività"), ovvero una o più attività, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unità di produzione o di vendita (cosiddette "imprese multipunto") sono tenuti a compilare i modelli per l'applicazione degli studi di settore indicando:

- nel modello M Annotazione separata – composizione dei ricavi, i ricavi relativi alle diverse attività esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita;
- nei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (SD, SG, SK imprese e SM), i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui che è possibile ripartire in base al criterio che il contribuente ritiene più idoneo;
- nel modello N Annotazione separata - dati contabili e del personale a destinazione promiscua, i dati del personale e quelli contabili che non è possibile ripartire tra le diverse attività esercitate ovvero tra le diverse unità di produzione o di vendita, ovvero quelli contabili e del personale direttamente afferenti che non è possibile indicare nei modelli SD, SG, SK imprese e SM (come ad esempio quelli relativi alle attività soggette a studi di settore o parametri, per le quali sono stati conseguiti ricavi di ammontare non superiore al 20% dei ricavi totali). L'attribuzione di tali componenti alle singole attività o alle singole unità di produzione o di vendita viene effettuato dal software di applicazione degli studi di settore denominato GE.RI.CO. Annotazione separata.

2. SOGGETTI OBBLIGATI A COMPILARE I MODELLI PER L'ANNOTAZIONE SEPARATA

L'obbligo di compilare i modelli per l'annotazione separata sussiste esclusivamente nel caso in cui, in ipotesi di esercizio di una o più attività, in uno o più punti di produzione o di vendita, tutte le attività esercitate risultino comprese in studi di settore già approvati.

L'obbligo non viene meno in presenza di ricavi derivanti da affitto di un ramo di azienda ovvero nel caso in cui le attività per le quali non sono applicabili gli studi di settore sono attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

Per i 39 nuovi studi approvati nel 2002 ed applicabili a partire dall'anno 2001, l'obbligo non sussiste ma è possibile compilare i presenti modelli qualora il contribuente abbia facoltativamente provveduto ad effettuare annotazione separata. Gli studi di settore interessati all'annotazione separata sono tutti gli studi rivolti a contribuenti che esercitano l'attività in forma d'impresa e conseguentemente presentano i tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese e SM) compilando il quadro F.

Non sussiste obbligo di annotazione separata e, pertanto, non devono essere compilati i presenti modelli, se:

- le diverse attività svolte in un medesimo punto sono comprese nello stesso studio di settore;
- per una o più delle attività esercitate non risulta approvato il relativo studio di settore, anorché tali ultime attività risultino residuali, in termini di ricavi, rispetto all'attività prevalente. In deroga a tale principio si può rientrare nel meccanismo di applicazione dell'annotazione separata se, volontariamente, si è provveduto ad annotare separatamente i ricavi relativi alle attività esercitate (comprese quelle per le quali non risultano elaborati studi di settore) e semprechè l'ammontare dei ricavi relativi alle attività per le quali non risultano elaborati studi di settore sia di entità non superiore al 20% dei ricavi complessivamente conseguiti;
- i contribuenti che esercitano le attività per cui risultano approvati gli studi di settore SG56U, SG73B, SG74U hanno qualificato il proprio reddito quale reddito di lavoro autonomo e compilano, quindi, il quadro G del modello per gli studi.

Non devono, inoltre, compilare i modelli per l'annotazione separata (salvo quanto specificatamente precisato in relazione al modello M nella seconda Attenzione della pagina successiva), i contribuenti che:

a) dichiarano ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di ammontare complessivo superiore a 5.164.569 euro;
b) sono interessati da una delle cause di esclusione di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, di seguito elencate, anche se la stessa riguarda solo una delle attività svolte o opera soltanto all'interno di una delle unità di produzione o di vendita utilizzate per lo svolgimento dell'attività:
  - inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
  - periodo di non normale svolgimento dell'attività;
  - periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
  - altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.);
c) svolgono attività o utilizzano unità di produzione o di vendita per le quali sarebbero tenuti a compilare più di dieci modelli (SD, SG, SK imprese e SM), per l'applicazione degli studi di settore;
d) esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nel caso in cui l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta, relativo alle attività non prevalenti, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo. E' il caso ad esempio di un contribuente che ha:
  - ricavi complessivi pari a 160.000 euro;
  - ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 136.000 euro (85% dei ricavi complessivi);
  - ricavi derivanti dall'attività di Enoteca pari a 8.000 euro (5% dei ricavi complessivi);
  - ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 8.000 euro (5% dei ricavi complessivi);
  - ricavi derivanti da attività per le quali non sono stati elaborati studi a pari a 8.000 euro (5% dei ricavi complessivi).

  Il contribuente in questione, in applicazione dei principi generali, applicherà lo studio relativo alla attività prevalente di Bar, prendendo in considerazione i dati strutturali e contabili che si riferiscono a tutte le attività svolte;
e) esercitano esclusivamente un'attività in diverse unità di produzione o di vendita, per la quale sia prevista, nel decreto di approvazione del relativo studio di settore, l'applicabilità

dello stesso anche in caso di svolgimento della attività in più unità di produzione o di vendita. è il caso:
- delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG66U; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U SM36U; SM37U. E', altresì, il caso degli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B, SM26U semprechè i diversi punti di vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
- degli studi di settore relativi ad attività manifatturiere (contraddistinti dalla sigla SD) che risultano applicabili anche nel caso in cui le medesime attività vengano svolte utilizzando un ulteriore punto di vendita oltre ad una unità di vendita contigua a quella di produzione;

f) esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita e che si avvalgono ovvero intendono avvalersi, del regime fiscale delle attività marginali di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I predetti contribuenti determinano l'ammontare complessivo dei ricavi sulla base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente;

g) non hanno effettuato annotazioni separate in quanto hanno congiuntamente conseguito:
- un ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645 euro;
- ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in Comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti.

Tali contribuenti devono indicare la causa di esclusione dal l'applicazione degli studi di settore e dei parametri riportando il codice 5 in corrispondenza della casella "parametri e studi di settore: cause di esclusione", nei righi RF1 o RG1 dei modelli UNICO 2002 - Persone fisiche e UNICO 2002 - Società di persone, ovvero nel rigo RF1 del modello UNICO 2002 - Società di capitali ed Enti non commerciali ed equiparati.

ATTENZIONE

Per i contribuenti in questione che scelgono di attenersi agli obblighi di annotazione separata vedere il paragrafo 4;

h) esercitano più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore (ad eccezione di quelle riguardanti la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso), nel caso in cui, per ognuno degli studi di settore applicabili, l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo alle attività del medesimo studio di settore, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo. Ai fini di tale esclusione, in caso di più attività svolte all'interno di più unità di produzione o vendita, per la verifica del limite del 20 per cento, occorre fare riferimento ai ricavi conseguiti all'interno di ciascuna unità. E' il caso, ad esempio, di un contribuente che svolge le attività di Bar (studio SG37U), Enoteca (studio SG64U), Alberghi e motel (studio SG44U), e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative, nelle quali consegue anche ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, con le seguenti caratteristiche:

unità operativa 1
- ricavi complessivi pari a 100.000 euro;
- ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 18.000 euro (18% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Enoteca pari a 15.000 euro (15% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 16.000 euro (16% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Alberghi e motel pari a 18.000 euro (18% dei ricavi complessivi);
- ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso pari a 33.000 euro (33% dei ricavi complessivi);

unità operativa 2
- ricavi complessivi pari a 160.000 euro;
- ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 64.000 euro (40% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Enoteca pari a 16.000 euro (10% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 32.000 euro (20% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Alberghi e motel pari a 24.000 euro (15% dei ricavi complessivi);
- ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso pari a 24.000 euro (15% dei ricavi complessivi).

Tale contribuente deve compilare unicamente il modello M trascurando i rimanenti modelli per l'annotazione separata, in quanto, nell'unità operativa 1, l'importo dei ricavi conseguiti relativo a tutte le attività svolte (ad eccezione di quelle riguardanti la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso) è non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti all'interno della medesima unità.

ATTENZIONE

Sono tenuti alla sola compilazione del modello M Annotazione separata – composizione dei ricavi i contribuenti che:
- svolgono attività o utilizzano unità di produzione o di vendita per le quali sarebbero tenuti a compilare più di dieci modelli (SD, SG, SK imprese e SM), per l'applicazione degli studi di settore (indicati nella precedente lettera c);
- esercitano più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore (ad eccezione di quelle riguardanti la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso), nel caso in cui, per ognuno degli studi di settore applicabili, l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo alle attività del medesimo studio di settore, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo (indicati nella precedente lettera h);
- sono interessati da una delle cause di esclusione di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, elencate alla precedente lettera b), anche nel caso in cui la stessa riguarda una soltanto delle attività svolte o opera all'interno di una sola delle unità di produzione o di vendita utilizzate per lo svolgimento dell'attività.

Nei confronti dei contribuenti nelle condizioni indicate:
- alle lettere a), b), c), g), ed h), non si applicano né gli studi di settore né i parametri;
- alle lettere d), e), ed f), si applica lo studio di settore relativo alla attività prevalente, tenendo conto, per quanto riguarda i contribuenti di cui alla lettera f), delle percentuali di riduzione indicate nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002.

3. RICAVI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI SOGGETTI AD AGGIO O A RICAVO FISSO

In presenza di attività di vendita di generi soggetti ad aggi o a ricavo fisso svolte unitamente ad attività per le quali sono stati elaborati studi di settore il contribuente è tenuto agli obblighi di annotazione separata al fine di neutralizzare gli effetti che derivano dallo svolgimento di tali attività. Ciò consente di applicare gli studi di settore solo nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.
Tale neutralizzazione si ottiene:
- non prendendo in considerazione i dati strutturali e contabili che si riferiscono alle attività per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.
  A tal fine il contribuente:
  - deve indicare nel modello M, inserendo nel campo "Codice studio" il codice "RICAG", l'ammontare dei ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
  - deve comunicare i dati strutturali e contabili relativi alle altre attività svolte dal contribuente al netto di quelli direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi;
  - può indicare i dati del personale e quelli contabili relativi al "valore dei beni strumentali", alle "spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa" e alle "spese per acquisti di servizi" che non è possibile attribuire direttamente alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso (in quanto comuni alle altre attività esercitate) con le modalità specificate nel successivo paragrafo 8.1.3. Il software GE.RI.CO. Annotazione separata è in grado di attribuire in modo automatico tali componenti alle singole attività esercitate;
- non considerando ai fini della congruità, i ricavi dichiarati per le attività di vendita di generi soggetti ad aggi o a ricavo fisso.

L'amministrazione finanziaria non effettua stime in relazione a tali ricavi in quanto gli stessi risultano di determinazione certa. Per tali attività, non è prevista l'elaborazione di appositi studi di settore.

Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
- la rivendita di carburante;
- la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
- la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
- la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
- la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
- la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
- la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
- la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

Il predetto elenco di attività risulta più ampio di quello esemplificativo contenuto nelle istruzioni alla compilazione del quadro degli elementi contabili relativo ai tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (SD, SG, SK imprese e SM). Al nuovo più ampio elenco, contenuto nelle presenti istruzioni, si deve far riferimento anche per la compilazione dei modelli tradizionali.

ATTENZIONE
Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso si affianchi all'esercizio di una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore, la compilazione dei modelli per l'annotazione separata (M, N e modelli tradizionali) può essere effettuata qualora i ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, risultino di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi.
In presenza di percentuali di ricavi non superiori al predetto limite, i contribuenti si limiteranno alla compilazione del solo modello relativo all'attività tipica con le modalità indicate nel paragrafo 9.3.1.
Al fine di verificare, per quanto riguarda l'obbligo di annotazione separata, se siano rispettate le percentuali che determinano l'adozione di differenti comportamenti, i ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi vanno sempre considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui i predetti ricavi sono stati contabilizzati.

4. RILEVANZA DELLE ANNOTAZIONI SEPARATE EFFETTUATE SPONTANEAMENTE

Nei confronti dei contribuenti che, ancorché non tenuti alla annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono, comunque, a porre in essere tale adempimento, non si tiene conto delle cause di inapplicabilità stabilite nei decreti di approvazione degli studi di settore.
In particolare, hanno la facoltà di effettuare l'annotazione separata e quindi possono attenersi ai criteri previsti per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti "multipunto" e "multiattività" (compilazione dei modelli, applicazione di GE.RI.CO. Annotazione separata, applicazione sperimentale degli studi) i contribuenti che:

a) hanno effettuato annotazioni separate pur avendo conseguito:
   - un ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645 euro;
   - ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in Comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti;

b) esercitano almeno una delle attività comprese negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2001;

c) esercitano in forma d'impresa due o più attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore SK08U, SK16U, SK19U e SK21U, o, eventualmente, una di queste ed altre attività imprenditoriali, ed abbiano tenuto annotazione separata;

d) esercitano una o più attività d'impresa cui non risultano applicabili gli studi di settore (soggette a parametri) nel caso in cui l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo a dette attività, (ad esclusione delle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso) sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo.

Ad esempio possono attenersi ai criteri previsti per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti "multipunto" e "multiattività" (compilazione dei modelli, applicazione di GE.RI.CO. A.S., applicazione sperimentale degli studi) coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

Esempio 1:
- ricavi derivanti dall'attività di bar 50% dei ricavi complessivi;
- derivanti dall'attività di trattoria 25% dei ricavi complessivi;
- aggi e ricavi fissi derivanti dalla vendita di sigarette 25% dei ricavi complessivi;

Esempio 2:
- ricavi derivanti dall'attività di bar 45% dei ricavi complessivi;
- derivanti dall'attività di trattoria 25% dei ricavi complessivi;
- aggi e ricavi fissi derivanti dalla vendita di sigarette 15% dei ricavi complessivi;
- ricavi derivanti dalla vendita di articoli complementari ai tabacchi 15% dei ricavi complessivi;

Non possono, invece, attenersi ai predetti criteri i contribuenti che, ad esempio, si trovano nella seguente condizione:

Esempio 3:
- ricavi derivanti dall'attività di bar 60% dei ricavi complessivi;
- aggi e ricavi fissi derivanti dalla vendita di sigarette 10% dei ricavi complessivi;
- ricavi derivanti dalla vendita di articoli complementari ai tabacchi 30% dei ricavi complessivi.

In caso di più attività svolte all'interno di più unità di produzione o vendita, per la verifica del limite del 20 per cento, occorre fare riferimento ai ricavi conseguiti all'interno di ciascuna unità;

ATTENZIONE
I contribuenti che hanno conseguito ricavi relativi ad attività per le quali risultano applicabili i parametri ci ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi, non possono compilare i presenti modelli e resta ferma nei loro confronti l'applicazione dei parametri in relazione alla attività prevalente che potrebbe anche essere un'attività compresa in studi di settore già approvati.

La compilazione dei presenti modelli, consentirà di applicare gli studi di settore in base agli appositi criteri previsti per i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata. Nei casi indicati alle lettere b) e d), l'applicazione degli studi di settore fa venire meno quella dei parametri.

5. LA DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVI

L'obbligo di annotazione separata dei ricavi per il periodo d'imposta 2001 con le modalità e i criteri precedentemente descritti, è decorso dal 1 gennaio per i soggetti esercenti le sole attività comprese negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 1998, approvati con decreti 30 marzo 1999 e negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 1999, approvati con decreti 3 e 25 febbraio 2000. L'obbligo di annotazione separata dei ricavi è decorso, invece, dal 1 maggio 2001 per i contribuenti che esercitano, oltre a quelle indicate precedentemente, anche una soltanto delle attività comprese negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2000, approvati con decreti 16 febbraio e 20 marzo 2001. Tali contribuenti avevano facoltà di indicare a quale attività esercitata o a quale punto di vendita o di produzione devono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti il mese di maggio. Qualora tale facoltà non sia stata esercitata, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti, in questo modello, applicando ai ricavi complessivamente conseguiti fino al 30 aprile 2001 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1 maggio 2001 per ciascuna attività esercitata o per ciascun luogo di svolgimento della stessa. Per i contribuenti che esercitano almeno una delle attività comprese negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2001, l'eventuale obbligo di annotazione separata dei ricavi decorre, invece, dal 1 maggio 2002. Tali contribuenti, qualora ne ricorrano le condizioni, hanno facoltà di compilare i presenti modelli, nel caso in cui abbiano volontariamente proceduto ad effettuare annotazione separata dei ricavi.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente.

L'applicazione denominata **GE.RI.CO. Annotazione Separata** è un prodotto software autonomo rispetto al tradizionale GE.RI.CO. ed è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.it e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovranno essere presentati i modelli debitamente compilati.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. Annotazione Separata fornisce ai contribuenti indicazioni in ordine:
- al numero e alla tipologia dei tradizionali modelli da compilare per il complesso delle attività svolte dal contribuente;
- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano nel complesso, l'attività svolta dal contri-

buente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.
La congruità dei ricavi dichiarati è determinata confrontando la somma dei ricavi calcolati dall'applicazione GE.RI.CO. Annotazione Separata per singoli punti di vendita o di produzione e per singole attività esercitate dal contribuente e il totale dei ricavi dichiarati per il complesso delle attività esercitate dal contribuente stesso. Per ogni studio viene anche fornito il risultato parziale, evidenziando sia il ricavo puntuale sia quello minimo, calcolato sulla base:
- dei dati direttamente attribuiti dal contribuente ai punti di vendita o di produzione e alle attività esercitate ed indicati nei modelli SD, SG, SK imprese e SM;
- dei dati a carattere promiscuo indicati nel modello N, che il software GE.RI.CO. Annotazione separata provvede a ripartire tra i diversi studi e successivamente sommare alle rispettive voci dei predetti modelli SD, SG, SK imprese e SM compilati dal contribuente.
  Tale ripartizione viene effettuata dal software prendendo in considerazione:
  a) l'incidenza dei ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi ad aggio o a ricavo fisso sul margine lordo complessivo aziendale;
  b) la composizione percentuale dei ricavi dichiarati per segmento/studio, che spiega la capacità produttiva delle singole componenti aziendali;
  c) le incidenze delle singole variabili contabili sui ricavi, che spiegano, per i singoli settori di attività, le specificità dei diversi fattori produttivi.
  Una più ampia descrizione del meccanismo con il quale sono ripartiti i dati indicati nel modello N, è contenuta nella nota tecnica e metodologica, allegata al decreto ministeriale 25 marzo 2002 di approvazione dei criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti "multipunto" e "multiattività".

Gli indicatori di coerenza sono calcolati sui valori aziendali complessivi, tenendo presente che le soglie di coerenza sono determinate come media, ponderata sulle percentuali dei ricavi dichiarati, delle soglie di coerenza determinate da GE.RI.CO. Annotazione separata per ciascuno studio.
Nel caso di svolgimento di più attività, l'applicazione GE.RI.CO. Annotazione separata fornisce indicazioni in ordine alla coerenza del contribuente prendendo in considerazione solo gli indicatori comuni a tutti gli studi esaminati.

6.1 Sperimentalità

In conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore applicabili ai contribuenti tenuti all'obbligo di annotazione separata e a quelli che facoltativamente hanno provveduto a porre in essere tale adempimento, compilando i presenti modelli, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione degli stessi:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. Annotazione separata non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze degli studi di settore mediante i criteri che verranno approvati al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato con le nuove metodologie risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. Annotazione separata predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi derivanti dalla applicazione degli studi di settore mediante i criteri approvati al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

I responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Possono essere, altresì, attestate la congruità dell'ammontare dei ricavi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento, nonché le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Le modalità con cui effettuare l'asseverazione sono illustrate nelle istruzioni alla compilazione dei tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

8. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

La compilazione dei modelli per l'annotazione separata è stata semplificata rispetto a quella dell'anno precedente, prevedendo un'identica modalità di compilazione sia per i contribuenti "multipunto" che per quelli "multiattività". L'indicazione dei dati promiscui relativi al personale addetto all'attività e agli

elementi contabili deve, infatti, essere effettuata unicamente nel modello N.

Da quest'anno i modelli per l'annotazione separata sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).

Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.
I soggetti esercenti attività per le quali si applicano gli studi di settore, tenuti per il 2001 alla indicazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi o che per tale periodo di imposta facoltativamente intendano effettuarla, nel compilare la dichiarazione Unico 2002, sono tenuti a:
• barrare la casella studi di settore nel rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda pagina del frontespizio;
• compilare i seguenti modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione modello Unico 2002;
  a) il modello M Annotazione separata - composizione dei ricavi;
  b) i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore contraddistinti dalle sigle SD, SG, SK imprese ed SM;
  c) il modello N per l'acquisizione dei dati promiscui relativi al personale addetto all'attività e agli elementi contabili.

In Appendice sono graficamente illustrate le modalità con le quali devono essere abbinati i predetti modelli. I dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività, vanno riportati in tali modelli tenendo conto di quanto successivamente indicato.

ATTENZIONE
Per l'anno 2001, attraverso la compilazione dei modelli precedentemente indicati, si assolve compiutamente all'obbligo di indicazione separata dei dati contabili e di quelli extra contabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.
La compilazione dei modelli va effettuata prestando la massima attenzione per evitare errori che potrebbero determinare anomalie nell'applicazione degli studi di settore.
L'indicazione dei dati ed in particolare la ripartizione dei ricavi e l'attribuzione dei componenti promiscui tra i diversi punti o le diverse attività, essendo finalizzata alla successiva elaborazione che permette al software GE.RI.CO. Annotazione separata di fornire indicazioni in ordine alla coerenza ed alla congruità dei ricavi dichiarati, va effettuata seguendo criteri che forniscano un'attendibile rappresentazione della realtà aziendale.

8.1 Modello M Annotazione separata - Composizione dei ricavi

Il modello M va compilato da tutti i soggetti che hanno l'obbligo di indicazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi settore, ovvero da quelli che hanno facoltativamente proceduto alla predetta separata annotazione e comunque anche da coloro che:
– svolgono attività o utilizzano unità di produzione o di vendita per le quali sarebbero tenuti a compilare più di dieci modelli (SD, SG, SK imprese e SM), per l'applicazione degli studi di settore;
– esercitano più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nel caso in cui, per ognuno degli studi di settore applicabili, l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo alle attività del medesimo studio di settore, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo;
– sono interessati da una delle cause di esclusione di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, elencate alla lettera h) del paragrafo 2., nel caso in cui la stessa riguarda una delle attività svolte o opera all'interno di una delle unità di produzione o di vendita utilizzate per lo svolgimento dell'attività.

In tale modello devono essere indicati i ricavi:
– direttamente afferenti alle diverse unità di produzione o vendita (se in tali unità è svolta una sola attività d'impresa);
– direttamente afferenti alle diverse attività d'impresa svolte nell'ambito della medesima unità di produzione o di vendita;
– relativi ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

Tali ricavi sono attribuiti secondo le risultanze prodotte dalla annotazione separata. Qualora sussistano obiettive difficoltà nell'annotare separatamente in corso d'esercizio i ricavi derivanti dalle diverse attività esercitate o quelli realizzati nei diversi luoghi di esercizio dell'attività, la predetta attribuzione può essere effettuata, in sede di dichiarazione, utilizzando il criterio che il contribuente ritiene maggiormente idoneo a fornire una attendibile rappresentazione della ripartizione dei ricavi tra le attività e i diversi punti di produzione o di vendita per i quali non ha tenuto annotazione separata.

Nel caso in cui in più punti di produzione o vendita vengono svolte più attività per le quali sono applicabili studi di settore diversi, il contribuente, è innanzi tutto tenuto alla separata indicazione dei ricavi riferibili ai diversi punti di produzione e vendita. All'interno di ciascun punto di produzione e vendita il contribuente indicherà separatamente i ricavi afferenti alle diverse attività svolte.

Nel campo ***"Esclusione"*** va indicato, in riferimento alle attività complessivamente svolte, il codice di seguito riportato che identifica la eventuale causa di esclusione dell'impresa dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri:
1. presenza di più di dieci modelli per l'applicazione degli studi di settore;
2. esercizio di attività, tutte con ricavi non superiori al 20% dell'ammontare complessivo dei ricavi.

Nel campo ***"Progressivo unità"***, i soggetti esercenti attività in più luoghi riportano il progressivo di identificazione dell'unità di vendita o produzione; in caso di esercizio di più attività comprese in studi di settore diversi, va indicato il medesimo progressivo per ciascun "Codice studio".

ATTENZIONE
I contribuenti che esercitano anche attività comprese negli studi elencati nel paragrafo 2 (per le quali non si verifica la causa di inapplicabilità relativa alla presenza di più punti di produzione o di vendita in quanto costituisce una caratteristica dell'attività esercitata) devono riportare, in corrispondenza del rigo relativo a dette attività, il progressivo "99". I ricavi relativi alle attività comprese in uno dei predetti studi vanno indicati in maniera unitaria, poiché non è necessario, ai fini dell'ap-

plicazione degli studi di settore, provvedere alla separazione dei dati relativi alle diverse unità di produzione o di vendita nelle quali sono svolte tali attività.
Si ricorda che per gli studi SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B, SM26J tale modalità di compilazione deve essere seguita solo nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.
Si consideri, ad esempio, il caso in cui un contribuente che svolge in due punti vendita le attività di Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria (studio SM15A) e di Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria (studio SM31U) (per la quale non sussiste la causa di inapplicabilità relativa alla presenza di più punti di produzione o di vendita). Egli compilerà il modello M indicando, in corrispondenza dei righi relativi al codice studio SM15A, il progressivo unità "1" per il primo punto vendita ed il progressivo unità "2" per il secondo punto vendita, mentre indicherà, in corrispondenza del rigo relativo al codice studio SM31U, il progressivo unità "99".

Nel campo ***"Codice Studio"*** va riportato il codice identificativo dello studio cui afferiscono i ricavi indicati nell'apposito campo; in caso di attività, per la quale lo Studio non è stato approvato, per cui risulterebbero applicabili i parametri, va indicato il codice attività. I ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso vanno contraddistinti riportando il codice "RICAG".
Nel caso di svolgimento dell'attività in diverse unità operative, l'ammontare dei ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso deve essere unitariamente indicato per ognuno dei singoli punti vendita all'interno dei quali sono stati conseguiti i predetti ricavi.

Nel campo ***"Ricavi"*** va indicato l'ammontare dei ricavi distintamente annotati relativi al corrispondente Progressivo unità e Codice Studio. Si precisa che l'ammontare di tali ricavi corrisponde alla somma degli importi indicati nei righi F14 (campo esterno) + F16 (campo esterno) – F16 (campo interno) + (F07 – F08) – (F03 – F04) dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (SD, SG, SK imprese o SM). Si ricorda inoltre che i ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi vanno sempre considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui i predetti ricavi sono stati contabilizzati.

La casella ***"Annotazione distinta"*** va barrata:
– nel caso di "impresa multipunto", se tutti i dati contabili e del personale relativi all'unità operativa sono separatamente annotati e, pertanto, sono distintamente attribuibili a tale unità. Nel caso in cui la casella venga barrata in riferimento a tutte le unità operative indicate nel modello **M**, va compilato il modello **N** con la sola indicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'eventuale adeguamento;
– nel caso di "impresa multiattività", se tutti i dati contabili e del personale relativi all'attività, sono separatamente annotati e, pertanto, sono distintamente attribuibili a tale attività. Nel caso in cui la casella venga barrata in riferimento a tutte le attività indicate nel modello **M**, va compilato il modello **N** con la sola indicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'eventuale adeguamento;
– nel caso di "impresa multipunto – multiattività", se tutti i dati contabili e del personale relativi all'attività esercitata all'interno della singola unità operativa, sono separatamente annotati e, pertanto, sono distintamente attribuibili a tale attività svolta all'interno dell'unità operativa. Nel caso in cui la casella venga barrata in riferimento a tutte le attività indicate nel modello **M**, va compilato il modello **N** con la sola indicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'eventuale adeguamento.
L'indicazione fornita attraverso la compilazione della casella "Annotazione distinta" consentirà la corretta ripartizione dei dati presenti nel modello N tra le diverse attività esercitate ovvero tra le diverse unità di produzione o di vendita utilizzate dal contribuente.

Nel campo ***"Esclusione per punto/attività"*** va indicato, per una o più delle attività ovvero per uno o più dei punti di vendita o di produzione, il codice di seguito riportato che identifica la eventuale causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore:
1. inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
2. periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3. periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4. altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

Nelle ipotesi precedentemente indicate il contribuente non dovrà compilare il Modello (SD, SG, SK imprese o SM) per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativo all'attività ovvero al punto di produzione o di vendita escluso. Resta fermo, invece, l'obbligo di fornire separatamente, nel modello **M**, i ricavi per le diverse attività ovvero per i diversi punti di vendita o di produzione.

ATTENZIONE
L'indicazione, nell'apposito campo, di una causa di esclusione per una o più delle attività ovvero per uno o più dei punti di vendita o di produzione, determina la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri nei confronti del contribuente.

8.2 Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (SD, SM, SK imprese e SG) - Dati contabili ed extra contabili direttamente afferenti

In relazione alle attività soggette a studi di settore per le quali sono stati conseguiti ricavi di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi occorre compilare i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore modelli (SD, SG, SK imprese o SM). Vanno indicati in tali modelli:
– i dati direttamente afferenti alle diverse unità di produzione o vendita (se in tali unità è svolta una sola attività d'impresa) ovvero i dati direttamente afferenti alle diverse attività d'impresa svolte nell'ambito della medesima unità di produzione o di vendita;
– i dati non direttamente afferenti (promiscui) che è possibile ripartire in base al criterio che il contribuente ritiene più ido-

neo, tra le diverse attività o tra le diverse unità di produzione o vendita nelle quali è svolta l'attività.

Nel caso in cui in più punti di produzione o vendita vengano svolte più attività per le quali sono applicabili studi di settore diversi, il contribuente, dopo aver provveduto alla separata annotazione, all'interno di ciascun punto di produzione o vendita, dei ricavi riferibili alle diverse attività svolte, provvederà alla compilazione dei tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese o SM), solo se l'importo dei ricavi relativo alle attività non prevalenti conseguito nel periodo d'imposta all'interno del punto di produzione o vendita e' superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo nel medesimo punto di produzione o vendita.

I contribuenti che esercitano anche attività comprese negli studi elencati nel paragrafo 2 (per le quali non si verifica la causa di inapplicabilità relativa alla presenza di più punti di produzione o di vendita in quanto costituisce una caratteristica dell'attività esercitata) devono compilare, per tali attività, un unico modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, senza provvedere alla separazione dei dati relativi alle diverse unità di produzione o di vendita nelle quali le attività vengono svolte.

L'attribuzione dei dati contabili non specificamente riferibili alle diverse attività d'impresa, ovvero alle unità di produzione o di vendita, è effettuata utilizzando il criterio che il contribuente ritiene maggiormente idoneo a fornire una attendibile rappresentazione della ripartizione dei predetti elementi tra le attività o i diversi punti di produzione o di vendita per le quali ha tenuto annotazione separata.
L'attribuzione dei dati extracontabili (numero delle giornate retribuite, superfici dei locali, caratteristiche dei beni strumentali, ecc.) a destinazione promiscua, può essere effettuata utilizzando, ad esempio, il criterio di prevalenza nell'utilizzo.

Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto si consideri il seguente esempio.
– *un'impresa esercita l'attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti (studio di settore SM05A) in due punti vendita, con le seguenti caratteristiche:*
  - *2 dipendenti addetti alle attività di ognuno dei due punti;*
  - *gestione indistinta del magazzino, da cui risultano rimanenze iniziali pari a 10.000 euro, acquisti di merce pari a 30.000 euro e rimanenze finali pari a 10.000 euro;*
  - *vendite, rispettivamente, per 50.000 euro nel primo punto vendita e 75.000 euro nel secondo punto vendita;*
  - *spese di pubblicità indistinte per complessivi 30.000 euro;*
  - *un automezzo che utilizza prevalentemente per il trasporto della merce nel primo punto vendita.*

Per ripartire i dati contabili, il contribuente può utilizzare, ad esempio, i seguenti criteri:
  - *il numero di giornate retribuite o il costo del personale addetto alle vendite è attribuito ai singoli punti vendita sulla base dell'impiego del predetto personale nelle due unità;*
  - *le rimanenze iniziali, i costi per l'acquisto di merce e le rimanenze finali nonché le spese di pubblicità sono ripartite utilizzando la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare delle vendite effettuate nei singoli punti vendita e l'ammontare delle vendite complessive.*

Per attribuire l'automezzo ad uno dei due punti vendita, il contribuente utilizza il criterio di prevalenza nell'utilizzo e quindi lo indica nel modello SM05A relativo al primo punto vendita.
Le modalità di compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, contrassegnati dalle sigle SD, SG, SK imprese e SM, sono contenute nelle relative istruzioni alle quali si rinvia.
Nella compilazione di tali modelli va tenuto presente che, nel caso di esercizio di più attività all'interno della stessa unità operativa, nel "quadro B" di ciascuno dei modelli compilati, vanno riportati i valori che connotano l'unità operativa nel suo complesso (potenza impegnata, superficie dei locali, ingressi, parcheggi, vetrine eccetera). Tali valori risulteranno, pertanto, identici nei diversi modelli compilati.

8.3 Modello N per la rilevazione dei dati contabili e del personale addetto all'attività a destinazione promiscua

In tale modello possono essere indicati unicamente:
– i dati a destinazione promiscua di natura contabile e quelli relativi al personale addetto all'attività;
– l'importo dell'eventuale adeguamento;
– i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto.

Nel caso in cui non risulti oggettivamente possibile imputare (con le modalità indicate nel paragrafo precedente) i dati relativi all'utilizzo di alcuni beni e/o servizi a ciascuna delle diverse attività esercitate ovvero a ciascuno dei luoghi di svolgimento dell'attività, (ad esempio, in caso di beni e servizi a destinazione "promiscua", cioè comune alle diverse attività o ai diversi punti di produzione o di vendita) tali elementi, se afferenti il "Quadro A - Personale addetto all'attività" e/o il "Quadro F - Elementi contabili" del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, andranno indicati nel modello **N**.
I dati indicati, in maniera indistinta, nel modello N che il contribuente non è in grado di ripartire nelle diverse attività esercitate ovvero nelle diverse unità di produzione o di vendita, saranno attribuiti ai diversi studi di settore dal software di applicazione degli studi stessi con le modalità illustrate nel paragrafo 6.
Le modalità di compilazione dei righi del modello **N** sono contenute nelle istruzioni per la compilazione dei corrispondenti quadri contenuti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, contrassegnati dalle sigle SD, SG, SK imprese e SM alle quali si rinvia.
In particolare, per la compilazione dei **righi** da **N01** a **N19**, si deve fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del "quadro A - Personale addetto all'attività", mentre per la compilazione dei **righi** da **N20** a **N36**, si deve fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del "quadro F - Elementi contabili" dei predetti modelli.

ATTENZIONE
I contribuenti che intendono adeguare il volume dei ricavi dichiarati a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore CE.RI.CO. Annotazione separata, devono indicare l'importo di tale adeguamento nel rigo N30 del modello N. Nessuna indicazione va effettuata nel rigo F14, campo interno, dei tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese e SM) per l'applicazione degli studi di settore.
I righi da N31 a N36 del modello N, concernenti i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto, vanno compilati in riferi-

mento al complesso delle attività svolte dal contribuente. Nessuna indicazione va effettuata nei righi da F17 a F22, dei tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese e SM) per l'applicazione degli studi di settore.

9. MODALITÀ DI COMPILAZIONE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI

Nei successivi paragrafi sono illustrate le modalità di compilazione che riguardano alcune categorie di contribuenti, al fine di rendere evidenti attraverso degli esempi i criteri di compilazione che devono essere seguiti in tali casi particolari.

9.1 Contribuenti esercenti attività soggette a studi di settore con ammontare di ricavi non superiore al 20% dei ricavi complessivi

I contribuenti esercenti più attività per le quali si applicano gli studi di settore (cosiddette "imprese multiattività"), tenuti per il 2001 alla annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi, o che facoltativamente hanno proceduto alla predetta separata annotazione non devono compilare i modelli SD, SG, SK imprese o SM per le attività dalle quali deriva un ammontare di ricavi (al netto di quelli di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso) non superiore al 20% dei ricavi complessivi.
Per tali attività, tenuto conto della scarsa significatività di una analitica indicazione di dati che si riferiscono ad attività residuali rispetto alla attività complessivamente svolta dal contribuente, vanno unicamente riportati:
- nel modello **M** "Annotazione separata - composizione dei ricavi", i ricavi;
- nel modello **N**, i dati relativi al "Personale addetto all'attività" e agli "Elementi contabili";
- nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SG, SK imprese o SM) relativo all'attività prevalente, gli ulteriori elementi.

È il caso di ricordare che, qualora i ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività prevalente siano non inferiori all'80% dei ricavi complessivi, si applica lo studio di settore relativo all'attività prevalente e non i criteri previsti per l'applicazione degli studi nei confronti dei contribuenti "multipunto" e "multiattività".

ATTENZIONE
I contribuenti esercenti più attività in diversi punti di produzione o di vendita, per le quali si applicano gli studi di settore, (cosiddette "imprese multipunto multiattività"), individuano la percentuale dei ricavi derivanti dalle singole attività con riferimento ai ricavi complessivi dei singoli punti di produzione o di vendita. È il caso, ad esempio, di un contribuente che svolge le attività di Bar (studio SG37U), Enoteca (studio SG64U) e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:
unità operativa 1
- ricavi complessivi pari a 100.000 euro;
- ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 65.000 euro (65% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Enoteca pari a 10.000 euro (10% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 25.000 euro (25% dei ricavi complessivi);

unità operativa 2
- ricavi complessivi pari a 1.600.000 euro;
- ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 1.440.000 euro (90% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Enoteca pari a 80.000 euro (5% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 80.000 euro (5% dei ricavi complessivi);

Tale contribuente, sebbene consegua dall'attività di bar ricavi complessivamente non inferiori al 80% dei ricavi totali, deve valutare la propria posizione nei confronti degli obblighi di compilazione dei presenti modelli facendo riferimento, in primo luogo, ai punti di produzione o di vendita utilizzati e, successivamente, ai ricavi complessivi conseguiti all'interno dei medesimi.

Egli dovrà, pertanto, compilare:
- il modello M Annotazione separata - composizione dei ricavi;
- 2 modelli SG37U (uno per ogni unità operativa), ed 1 modello SG36U (per l'unità operativa 1);
- il modello N per l'acquisizione dei dati promiscui relativi al personale addetto all'attività e agli elementi contabili.

Non dovrà, invece, compilare i modelli SG64U relativo all'attività di Enoteca (svolta nelle unità operative 1 e 2) e quello relativo all'attività di Trattoria (svolta nell'unità operativa 2), in quanto, per tali attività, sono stati conseguiti ricavi non superiori al 20% dei ricavi complessivamente conseguiti all'interno delle singole unità operative.

9.2 Contribuenti che conseguono ricavi derivanti anche da attività per le quali risultano applicabili i parametri

I contribuenti non tenuti all'annotazione separata in quanto svolgono, oltre ad attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, anche attività d'impresa per le quali risultano applicabili i parametri, e che abbiano volontariamente proceduto alla predetta annotazione, possono compilare i modelli per l'annotazione separata ed applicare la versione di GE.RI.CO. A.S. solo se hanno conseguito ricavi relativi ad attività (al netto di quelle di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso) per le quali si applicano i parametri di ammontare non superiore al 20% dei ricavi complessivi.
Tali contribuenti, per i quali sono state già fornite alcune esemplificazioni alla lettera b) del paragrafo 4, devono esporre:
- nel modello **M** "Annotazione separata - composizione dei ricavi", i relativi ricavi, inserendo nel campo "Codice studio" il relativo codice di attività;
- nel modello **N**, i dati da indicare relativi al "Personale addetto all'attività" e agli "Elementi contabili";
- nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SG, SK imprese o SM) relativo all'attività prevalente, gli ulteriori elementi.

ATTENZIONE
I contribuenti che hanno conseguito ricavi relativi ad attività per le quali risultano applicabili i parametri di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi, non possono compilare i presenti modelli e resta ferma nei loro confronti l'applicazione dei parametri in relazione alla attività prevalente che potrebbe anche essere un'attività compresa in studi di settore già approvati.

9.3 Contribuenti che conseguono ricavi derivanti anche da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso

I contribuenti che, oltre a svolgere attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, conseguono ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, considerano tali attività unitariamente e le neutralizzano al fine di applicare gli studi di settore solo nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

ATTENZIONE
I contribuenti che conseguono ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, ai fini della neutralizzazione, provvedono all'individuazione dei ricavi e delle altre componenti relative alle predette attività, anche qualora le medesime sono inquadrabili in uno specifico codice di attività in relazione al quale risultano applicabili gli studi di settore ovvero i parametri.
Si consideri, ad esempio, la situazione in cui un contribuente che esercita l'attività d'impresa mediante l'utilizzo dei codici 55.40.1 - Bar e caffè (per il quale risulta applicabile lo studio di settore SG37U) e 52.26.0 – Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio (per il quale risultano applicabili i parametri), effettui, nell'ambito di quest'ultimo, la vendita di beni per i quali si percepiscono aggi o ricavi fissi. In particolare, egli consegue 100.000 euro di ricavi così distribuiti:
– Bar e caffè (studio SG37U): ricavi pari a 55.000 euro (55% dei ricavi complessivi);
– Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio (parametri) con ricavi così ulteriormente distribuiti:
  • Vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso (valori bollati e postali, generi di monopolio, biglietti delle lotterie, gratta e vinci, schede telefoniche, biglietti e tessere per i mezzi pubblici ecc.): ricavi netti pari a 30.000 euro (30% dei ricavi complessivi);
  • Vendita di altri beni (non soggetti ad aggio o ricavo fisso): ricavi pari a 15.000 euro (15% dei ricavi complessivi).
In questo caso, il contribuente, avendo:
– facoltativamente annotato separatamente ricavi ed altre componenti riguardanti le attività esercitate;
– conseguito ricavi da attività soggette a parametri (escluse quelle ad aggio o ricavo fisso) non superiori al 20% dei ricavi complessivi;
– nonché conseguito ricavi netti da attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi superiori al 20% dei ricavi complessivi;
potrà compilare i modelli per l'annotazione separata indicando:
• nel modello M:
  – l'ammontare dei ricavi, pari a 55.000 euro, relativi all'attività di Bar e caffè, inserendo nel campo "Codice studio" il codice SG37U;
  – l'ammontare dei ricavi, pari a 15.000 euro relativi all'attività di Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio (parametri) al netto di quelli derivanti dalle attività soggette ad aggio o a ricavo fisso, inserendo nel campo "Codice studio" il codice 52.26.0;
  – l'ammontare di ricavi netti, pari a 30.000 euro, derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, inserendo nel campo "Codice studio" il codice "RICAG";
• nel modello SG37U:
  – i dati strutturali e contabili direttamente afferenti all'attività di Bar e caffè;
  – i dati diversi da quelli relativi al "Personale addetto all'attività" e agli "Elementi contabili", riguardanti l'attività di Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio;
• nel modello N:
  i dati relativi al "Personale addetto all'attività" e agli "Elementi contabili" riguardanti l'attività di Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio (comprese le attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso).

La neutralizzazione degli effetti che derivano dallo svolgimento di attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi, può avvenire con differenti modalità.
In particolare:
– la neutralizzazione può essere effettuata mediante la compilazione del solo modello relativo all'attività prevalente per la quale è applicabile lo studio di settore, se l'esercizio dell'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso si affianca all'esercizio di una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore, e determina un ammontare di ricavi netti non superiore al 20% dei ricavi complessivi;
– la neutralizzazione può essere effettuata mediante la compilazione dei modelli M, N e dei tradizionali modelli SD, SG, SK imprese e SM, se l'esercizio dell'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso si affianca:
  • all'esercizio di una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore e determina un ammontare di ricavi netti superiore al 20% dei ricavi complessivi;
  • all'esercizio di un'attività in più unità operative ovvero di più attività, per le quali il contribuente è comunque tenuto alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata.

9.3.1 Contribuenti che conseguono ricavi derivanti una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore e da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso non superiori al 20% dei ricavi complessivi

I contribuenti che svolgono una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore e attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso con ricavi netti non superiori al 20% dei ricavi complessivi si limiteranno alla compilazione del solo modello relativo all'attività tipica per la quale è applicabile lo studio di settore . La compilazione di tale modello va effettuata indicando nel rigo F14, i ricavi derivanti dall'attività tipica e nel rigo F15, l'ammontare dei ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Nel compilare il modello per l'applicazione degli studi occorre distinguere l'ipotesi in cui il contribuente sia in grado di individuare tutti i dati direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi da quella in cui il contribuente non sia in grado effettuare tale operazione. Le due diverse circostanze determinano differenti modalità di compilazione dei righi del quadro A e dei righi destinati all'indicazione dei dati contabili relativi al "valore dei beni strumentali", alle "spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni di-

verse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa" e alle "spese per acquisti di servizi".

Nell'ipotesi in cui il contribuente sia in grado di ripartire tutti i dati, il modello relativo all'attività prevalente va compilato:
- indicando i dati strutturali e contabili relativi all'attività cui risulta applicabile lo studio di settore, senza tenere conto di quelli direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi;
- barrando la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" posta nel campo interno del rigo F15.

Nell'ipotesi in cui il contribuente non sia in grado di ripartire tutti i dati, il modello relativo all'attività prevalente va compilato:
- indicando i dati del personale (quadro A) e quelli contabili relativi al "valore dei beni strumentali", alle "spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa" e alle "spese per acquisti di servizi" (rispettivamente righi F11, F12 e F13 del quadro F) comprendendo anche ciò che non è possibile attribuire direttamente alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso (in quanto comuni alle attività esercitate);
- non barrando la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi". Il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei dati strutturali e contabili sopraindicati che fa riferimento a tali attività, per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

ATTENZIONE

In entrambi i casi l'indicazione dei dati contabili relativi:
- al valore delle "Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" (righi F01, F02, F05 e F06 del quadro F);
- all'ammontare dei "Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci" (rigo F09 del quadro F);

va effettuata senza tener conto degli importi direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

9.3.2 Contribuenti che conseguono ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso di importo superiore al 20% dei ricavi complessivi o che svolgono più attività per le quali sono applicabili gli studi di settore

I contribuenti che svolgono una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore e attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso con ricavi netti superiori al 20% dei ricavi complessivi nonché coloro che sono comunque tenuti alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata (ad esempio perché svolgono l'attività soggetta a studio in più punti di vendita o perché svolgono due o più attività soggette a studio), compileranno i modelli M, N e i tradizionali modelli SD, SG, SK imprese e SD, distinguendo (analogamente a quanto illustrato nel precedente paragrafo) l'ipotesi in cui il contribuente:
- sia in grado di individuare tutti i dati direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi;
- non sia in grado effettuare tale operazione.

Nella compilazione dei modelli per l'annotazione separata il contribuente opererà alternativamente nei seguenti modi.

Nell'ipotesi in cui il contribuente sia in grado di ripartire tutti i dati, i modelli vanno compilati avendo cura di:
- indicare nel modello **M:**
  - l'ammontare di ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, inserendo nel campo **"Codice studio"** il codice **"RICAG"** e **barrando** la casella **"Annotazione distinta"** in corrispondenza del medesimo rigo;
  - l'ammontare dei ricavi relativi alle altre attività al netto di quelli derivanti dalle attività soggette ad aggio o a ricavo fisso;
- non compilare, per le attività soggette ad aggio o a ricavo fisso, uno specifico modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore;
- indicare nei tradizionali modelli SD, SG, SK imprese e SD, i dati strutturali e contabili relativi alla altre attività svolte dal contribuente senza tenere conto di quelli direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi;
- indicare nel modello N, gli eventuali dati promiscui relativi al personale addetto all'attività e agli elementi contabili (che il contribuente non è riuscito a ripartire tra le altre attività svolte, diverse da quelle per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi), senza tenere conto dei dati direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono i predetti aggi o ricavi fissi.

ATTENZIONE

Il contribuente non è tenuto ad indicare l'ammontare di ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso nei righi F15 dei singoli modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SG, SK imprese o SM) relativo alle altre attività svolte dal contribuente, né a barrare la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" posta nel campo interno del medesimo rigo F15.

Nell'ipotesi in cui il contribuente non sia in grado di ripartire tutti i dati, i modelli vanno compilati avendo cura di:
- indicare nel modello **M:**
  - l'ammontare di ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, inserendo nel campo **"Codice studio"** il codice **"RICAG"** senza **barrare** la casella **"Annotazione distinta"** in corrispondenza del medesimo rigo;
  - l'ammontare dei ricavi relativi alle altre attività al netto di quelli derivanti dalle attività soggette ad aggio o a ricavo fisso;
- indicare, in particolare, nei tradizionali modelli SD, SG, SK imprese e SD, i dati del personale e quelli contabili relativi al valore dei beni strumentali, alle spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa e alle spese per acquisti di servizi (rispettivamente, nel quadro A e nei righi da F11, F12, e F13), direttamente afferenti ad attività diverse da quelle nell'ambito delle quali si conseguono anche aggi o ricavi fissi;
- indicare nel modello N, i dati del personale e quelli contabili relativi al valore dei beni strumentali, alle spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa e alle spese per acquisti di servizi, rispettivamente, nei righi da N1 a N19, N26, N27 e N28, comuni alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso e alle altre attività svolte

(per le quali non si è barrato la casella "Annotazione distinta" nel relativo campo posto nel modello M);
- non compilare il rigo F15 e non barrare la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" posta nel campo interno del medesimo rigo F15 dei singoli modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SG, SK imprese o SM).

ATTENZIONE

In entrambe le ipotesi, l'indicazione dei dati contabili relativi:
- al valore delle "Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" (righi F01, F02, F05 e F06 del quadro F);
- all'ammontare dei "Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci" (rigo F09 del quadro F);

va effettuata senza considerare valori e costi direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

Il software GE.RI.CO., nell'ipotesi in cui il contribuente non sia in grado di ripartire tutti i dati, provvederà a calcolare la quota parte dei dati strutturali e contabili indicati nel modello N che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi

ATTENZIONE

Nel caso in cui il contribuente consegua ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso in diverse unità di vendita, deve compilare il modello M tenendo conto che l'indicazione relativa all'ammontare di ricavi netti derivanti dalle predette attività, deve essere fornita per i singoli punti vendita all'interno dei quali tali ricavi sono stati conseguiti. Tale contribuente deve, inoltre, seguire le modalità di compilazione precedentemente illustrate:
- con riferimento all'ipotesi in cui il contribuente sia in grado di ripartire tutti i dati, per le unità di vendita in cui è in grado di effettuare tale operazione;
- con riferimento all'ipotesi in cui il contribuente non sia in grado di ripartire tutti i dati, per le unità di vendita in cui non è in grado di effettuare tale operazione.

10. ESEMPI DI COMPILAZIONE DEI MODELLI

I modelli necessari per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti multipunto e multiattività vanno utilizzati con modalità che possono variare in relazione alle diverse situazioni prese in considerazione. Tali modalità sono di seguito illustrate ed esemplificate.

10.1 Impresa "multipunto" che esercita la medesima attività nelle varie unità operative

Il contribuente dovrà compilare:
- il modello **M** - composizione dei ricavi indicando i ricavi attribuiti a ciascuna unità operativa;
- tanti modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, quante sono le unità operative utilizzate. In tali modelli, tutti uguali tra loro, vanno indicati i dati direttamente attribuibili a ciascuna unità operativa
- il modello **N** per l'acquisizione dei dati contabili e del personale che non è possibile attribuire alle singole unità operative.

Esempio 1 – *Impresa che esercita l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (studio SM01U) in due distinte unità operative, nelle quali sono stati separatamente annotati tutti i componenti rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.*

Il contribuente provvederà a compilare:
- il modello **M** riepilogativo dei ricavi, barrando la casella "Annotazione distinta" in corrispondenza di ciascun progressivo unità;
- due modelli SM01U con i dati contabili ed extra-contabili direttamente afferenti a ciascun punto di vendita, indicando i progressivi 1 e 2.

Esempio 2 – *Impresa che esercita l'attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti (studio SM05A) in due punti vendita, con le seguenti caratteristiche:*
- *1 dipendente a tempo pieno addetto all'amministrazione di entrambe i punti vendita;*
- *gestione indistinta del magazzino, dal quale sono state prelevate merci relative a vendite per 57.000 euro su disposizione degli uffici amministrativi;*
- *una autovettura utilizzata per entrambe i punti vendita;*
- *distribuzione percentuale delle modalità di acquisto riferibili all'azienda nel suo complesso e non ai singoli punti vendita.*

Il contribuente provvederà a compilare:
- il modello **M** - composizione dei ricavi, indicando 30.000 euro per il primo punto vendita e 27.000 euro per il secondo punto vendita;
- due modelli SM05A, con i dati contabili ed extra-contabili direttamente attribuiti alla due unità operative, indicando i progressivi 1 e 2, e indicando per entrambi le stesse percentuali indistinte di Modalità di acquisto nei righi da D27 a D30;
- il modello **N** per l'acquisizione dei dati contabili e del personale che non è possibile attribuire alle singole unità operative, in cui vanno tra l'altro indicate:
- le giornate del dipendente addetto all'amministrazione nel rigo N01- Dipendenti a tempo pieno;
- il costo del personale indicato al punto precedente, nel rigo N27- Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività d'impresa;
- le giacenze iniziali, le rimanenze finali e i costi per l'acquisto di merci, rispettivamente, nei righi N20, N22 ed N24.

10.2 Impresa "multiattività" che utilizza un'unica unità operativa

Il contribuente provvederà a compilare:
- Il modello **M** - composizione dei ricavi, in cui vengono distintamente indicati i ricavi conseguiti per ciascuna tipologia di studio di settore ;
- I tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (Modelli SD, SG, SM) riguardanti le diverse attività svolte per le quali l'ammontare dei ricavi risulta superiore al 20% dei ricavi

complessivi. Nella compilazione di tali modelli si deve tenere presente che per:
- ***il Personale addetto all'attività,*** vanno indicati i dati relativi al personale il cui costo è ritenuto direttamente afferente alla attività presa in considerazione ;
- ***l'Unità locale destinata all'attività di vendita o di produzione,*** in ciascun modello vanno riportati i valori che connotano l'unità operativa nel suo complesso (potenza impegnata, superficie dei locali, ingressi, parcheggi, vetrine e altro). Tali valori risulteranno, pertanto, identici in tutti i modelli compilati;
- ***le Modalità di espletamento dell'attività e gli elementi specifici dell'attività,*** la compilazione deve avvenire riportando nei diversi modelli i dati direttamente afferenti alle singole attività prese in considerazione. In caso di grandezze indivisibili, ad esempio un singolo automezzo, l'elemento indivisibile va indicato nel modello compilato per l'attività nell'ambito della quale lo stesso è prevalentemente utilizzato;
- ***i Beni strumentali,*** in ciascun modello vanno indicati i dati relativi ai beni strumentali impiegati nello svolgimento dell'attività presa in considerazione dal modello che si sta compilando. In caso di beni strumentali utilizzati in diverse attività e che non sia possibile attribuire specificamente ad una sola attività (ad es. la singola macchina per cucire utilizzata per le attività degli studi di settore SD09A e SD09B) il bene va indicato nel modello compilato per l'attività nell'ambito della quale è prevalentemente utilizzato;
- ***gli Elementi contabili,*** in ciascun modello vanno riportati i dati direttamente attribuiti alle singole attività;
- ***le Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore e Dati complementari,*** per ciascuna attività vanno indicati i dati direttamente attribuibili alla stessa.

- il modello **N** per l'acquisizione dei dati contabili e del personale che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

ATTENZIONE

Nel caso di impresa multiattività che svolge, tra le altre, un'attività per la quale l'ammontare dei ricavi risulta non superiore al 20% dei ricavi complessivi, per tale attività:
- non vanno compilati i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (Modelli SD, SG, SM);
- i dati contabili e del personale confluiscono tra quelli indicati nel modello N;
- gli altri dati sono indicati nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (Modelli SD, SG, SM) relativo all'attività prevalente.

Esempio 1 – *Impresa esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (studio SM01U) e di bar (studio SG37U) in unica unità operativa, per le quali sono stati separatamente annotati tutti i dati contabili e quelli relativi al personale addetto all'attività. Per l'attività di impresa viene promiscuamente utilizzato un furgone destinato prevalentemente alla consegna di prodotti alimentari.*

Il contribuente provvederà a compilare:
- il modello **M** - composizione dei ricavi, indicandovi i ricavi relativi alle due attività. In tale modello va barrata, per entrambi gli studi di settore, la casella "Annotazione distinta";
- un modello SM01U con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari. In particolare:
  - ai righi B03 (Potenza impegnata), B06 (Locali destinati a magazzino), B08 (Superficie adibita a laboratorio di gastronomia) e B09 (Esposizione fronte strada - vetrine), vanno indicati i dati che connotano l'unità operativa nel suo complesso;
  - al rigo D11 (Autocarri) verrà indicata la portata dell'unico furgone posseduto;
- un modello SG37U con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti l'attività di bar. In particolare:
  - ai righi B10 (Potenza impegnata), B06 (Superficie utilizzata per deposito - retrobottega, magazzino), B07 (Superficie utilizzata per preparazione - laboratorio cucina) e B09 (Vetrine) verranno indicati nuovamente i dati che connotano l'unità operativa nel suo complesso;
  - il rigo D40 (Autocarri) non verrà compilato perché il furgone (bene strumentale a destinazione promiscua) è già indicato nel modello compilato in relazione alle attività nell'ambito della quale è prevalentemente utilizzato;
- il modello **N** per indicare i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e l'eventuale adeguamento.

Esempio 2 – *Società di persone, con esercizio di attività di fabbricazione di poltrone e divani (studio di settore SD09B) e di attività di confezionamento di biancheria per la casa (studio di settore SD10B), con le seguenti caratteristiche:*
- *un operaio specializzato del costo annuo di 40.000 euro dedicato esclusivamente all'attività di confezionamento;*
- *due soci con occupazione prevalente impiegati in entrambe le attività;*
- *tre macchine da cucire ad uso promiscuo, due delle quali sono utilizzate prevalentemente per la prima attività mentre la terza è utilizzata per la seconda attività;*
- *dati contabili separatamente annotati, ad eccezione dei costi per la produzione di servizi e delle spese per acquisti di servizi, rispettivamente pari a 18.000 euro e 11.000 euro.*

Il contribuente compilerà:
- il modello **M** - composizione dei ricavi, indicandovi i ricavi relativi alle due attività;
- un modello SD09B con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti all'attività di fabbricazione di poltrone e divani. In particolare :
  - al rigo B03 ed ai righi da B04 a B09, indicherà rispettivamente, la potenza impegnata e le superfici dell'unità operativa complessivamente considerata;
  - nei quadri relativi alle modalità organizzative, agli elementi specifici dell'attività ed ai beni strumentali, riporterà i valori direttamente attribuibili allo studio SD09B; in particolare al rigo E01-Macchine per cucire verrà indicato il valore 2.
- un modello SD10B con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti all'attività di confezionamento di biancheria per la casa. In particolare:
  - al rigo A05, indicherà il numero di giornate retribuite per l'operaio specializzato e al rigo F12 il costo sostenuto per la sua retribuzione pari a 40.000 euro;
  - al rigo B03 ed ai righi da B04 a B09, riporterà la potenza impegnata e le superfici dell'unità operativa, indicando i medesimi valori riportati ai corrispondenti righi B03 e da B04 a B09 del modello SD09B;
  - nei quadri relativi alle modalità organizzative, agli elementi specifici dell'attività ed ai beni strumentali, indicherà i valori direttamente attribuiti allo studio SD10B; in particolare al rigo E02-Macchine per cucire verrà rilevato il valore 1;

- il modello **N** indicando:
  - il valore 2 al rigo N17-Soci con occupazione prevalente nell'impresa;
  - 18.000 euro al rigo N25-Costo per la produzione di servizi;
  - 11.000 euro al rigo N28-Spese per acquisti di servizi.

10.3 Impresa "multipunto - multiattività" con esercizio di due o più attività in varie unità operative nelle quali viene svolta un'unica attività o più attività comprese nello stesso studio di settore.

Il contribuente provvederà a compilare:

- Il modello **M** - composizione dei ricavi indicandovi i ricavi relativi a ciascuna unità operativa;
- per ciascuna unità operativa, il modello per la comunicazione dei dati riguardanti l'attività svolta nella unità operativa presa in considerazione tenendo presente che per:
  - ***il Personale addetto all'attività,*** vanno riportati i dati direttamente afferenti alla singola unità operativa;
  - ***l'Unità locale destinata all'attività di vendita o di produzione,le Modalità di espletamento dell'attività e gli elementi specifici dell'attività ed i Beni strumentali,*** vanno riportati i dati relativi alla singola unità presa in considerazione. In presenza di elementi strutturali non divisibili, promiscuamente utilizzati per le attività svolte in più unità operative, (ad es. un autocarro) i dati relativi all'elemento indivisibile vanno indicati nel modello compilato per l'unità operativa nell'ambito della quale è prevalentemente utilizzato.
  - ***Gli Elementi contabili,*** vanno riportati i dati contabili direttamente afferenti alla unità operativa presa in considerazione;
  - ***le Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore e Dati complementari,*** vanno riportati i dati direttamente afferenti alla unità operativa presa in considerazione;
- il modello **N** per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

10.4 Impresa "multipunto - multiattività" che esercita due o più attività, comprese in studi di settore diversi, in più unità operative

Il contribuente provvederà a compilare:

- il modello **M** - composizione dei ricavi nel quale vanno indicati i ricavi conseguiti nelle diverse unità operative, distinti per tipologia di studio di settore nell'ambito di ciascuna unità;
- un modello (SD, SG,SM) per ciascuno studio di settore applicabile alle diverse attività svolte nell'ambito dell'unità operativa presa in considerazione attenendosi alle modalità di compilazione indicate nel paragrafo 10.2. in relazione ad un'impresa multiattività che utilizza un'unica unità operativa.
- il modello **N** per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

Esempio 1 – *Contribuente esercente attività di Bar (studio SG37U) e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*

- *distinta annotazione dei dati contabili nelle singole unità operative (ad eccezione dei dati relativi ad un collaboratore familiare ed un dipendente a tempo parziale) ma non tra le attività svolte nell'ambito della unità operativa;*
- *il titolare e un collaboratore di impresa familiare che operano nella prima unità operativa dedicandosi sia sull'attività di bar che a quella di trattoria;*
- *un collaboratore familiare e un dipendente del costo di 40.000 euro che operano nella seconda unità operativa dedicandosi, anche in questo caso ad entrambe le attività;*
- *un collaboratore familiare ed un dipendente a tempo parziale, per un costo annuo di 20.000 euro, che svolgono attività di supporto utile ad entrambe le unità operative.*

Il contribuente compilerà:

- un modello **M** - composizione dei ricavi;
- per l'unità operativa 1:
  - un modello SG36U con i dati direttamente afferenti all'attività di Trattoria;
  - un modello SG37U con i dati direttamente afferenti all'attività di Bar;
- per l'unità operativa 2:
  - un modello SG36U con i dati direttamente afferenti all'attività di Trattoria;
  - un modello SG3/U con i dati direttamente afferenti all'attività di Bar;
- il modello **N** indicando:
  - tre collaboratori familiari;
  le giornate retribuite per il personale dipendente a tempo pieno e quello a tempo parziale ed il relativo costo di 60.000 euro;
  - i dati contabili riguardanti i costi ad uso promiscuo sostenuti per le attività svolte nell'ambito delle due unità operative.

ATTENZIONE

Per le imprese che esercitano due o più attività, comprese in studi di settore diversi, in più unità operative, va prestata particolare attenzione alle percentuali di ricavi derivanti dalle singole attività in rapporto ai ricavi complessivi dell'unità operativa.
La presenza di attività dalle quali deriva un ammontare di ricavi non superiore al 20% dei ricavi complessivi può, infatti, ricondurre dette imprese non alla tipologia individuata nel punto 10.4 in commento, ma a quelle indicate ai paragrafi 10.1 (Impresa " multipunto" che esercita la medesima attività nelle varie unità operative) e 10.3 (Impresa "multipunto - multiattività" con esercizio di due o più attività in varie unità operative nelle quali viene svolta un'unica attività o più attività comprese nello stesso studio di settore).
Al riguardo si rappresentano di seguito alcuni esempi:

Esempio 2 – *Contribuente esercente attività di Bar (studio SG37U) e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*

unità operativa 1
- *ricavi complessivi pari a 100.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 85.000 euro (85% dei ricavi complessivi),*
- *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 15.000 euro (15% dei ricavi complessivi);*

unità operativa 2
- *ricavi complessivi pari a 160.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 112.000 euro (70% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 48.000 euro (30% dei ricavi complessivi);*

Per tale impresa occorre attenersi alle ordinarie modalità di compilazione descritte in questo paragrafo e conseguentemente andranno predisposti:
- un modello **M** - composizione dei ricavi, con l'indicazione dei ricavi in 4 distinti righi;
- per l'unità operativa 1:
  - un modello SG37U relativo all'attività prevalente, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa;
- per l'unità operativa 2:
  - un modello SG37U con i dati direttamente afferenti all'attività di Bar;
  - un modello SG36U con i dati direttamente afferenti all'attività di Trattoria;
- il modello **N** per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

Esempio 3 – *Contribuente esercente attività di Bar (studio SG37U) e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*
unità operativa 1
- *ricavi complessivi pari a 100.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 85.000 euro (85% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 15.000 euro (15% dei ricavi complessivi);*

unità operativa 2
- *ricavi complessivi pari a 80.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 72.000 euro (90% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 8.000 euro (10% dei ricavi complessivi);*

Per tale impresa occorre attenersi alle modalità di compilazione descritte al paragrafo 10.1 e conseguentemente andranno predisposti:
- il modello **M** - composizione dei ricavi, indicando i ricavi attribuiti a ciascuna unità operativa;
- per l'unità operativa 1:
  - un modello SG37U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 1;
- per l'unità operativa 2:
  - un modello SG37U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 2;
- il modello **N** per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire direttamente alle singole unità operative.

Esempio 4 – *Contribuente esercente attività di Bar (studio SG37U) e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*
unità operativa 1
- *ricavi complessivi pari a 100.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 85.000 euro (85% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 15.000 euro (15% dei ricavi complessivi);*

unità operativa 2
- *ricavi complessivi pari a 120.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 12.000 euro (10% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 108.000 euro (90% dei ricavi complessivi);*

Per tale impresa occorre attenersi alle modalità di compilazione descritte al paragrafo 10.3 e conseguentemente andranno predisposti:

- Il modello **M** - composizione dei ricavi indicandovi i ricavi relativi a ciascuna unità operativa;
- per l'unità operativa 1:
  - un modello SG37U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 1;
- per l'unità operativa 2:
  - un modello SG36U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 2;
- il modello **N** per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

Modalità con le quali abbinare i modelli per l'annotazione separata

IMPRESA
MULTIPUNTO-MONOATTIVITÀ
CON PIÙ UNITÀ OPERATIVE NELLE QUALI È SVOLTA L'UNICA ATTIVITÀ
(STUDIO SM01U)

Modello M composizione dei ricavi

Unità Operativa 1 ⇨ Modello SM01U

Unità Operativa 2 ⇨ Modello SM01U

Dati non attribuibili alla singola Unità Operativa ⇨ Modello N dati promiscui contabili e del personale

IMPRESA
MULTIATTIVITÀ-MONOPUNTO
CON UN'UNICA UNITÀ OPERATIVA NELLA QUALE SONO SVOLTE PIÙ ATTIVITÀ
(STUDI SM01U E SM02U)

Modello M composizione dei ricavi

Unità Operativa ⇨ Modello SM01U | Modello SM02U | Modello N dati promiscui contabili e del personale

IMPRESA
MULTIPUNTO-MULTIATTIVITÀ
CHE SVOLGE UNA SOLA ATTIVITÀ IN CIASCUNA UNITÀ OPERATIVA
(STUDI SM01U E SM02U)

IMPRESA
MULTIPUNTO-MULTIATTIVITÀ
CHE SVOLGE PIÙ ATTIVITÀ IN CIASCUNA UNITÀ OPERATIVA
(STUDI SM01U E SM02U)

Modello M composizione dei ricavi

Unità Operativa 1 ⇨ Modello SM01U | Modello SM02U

Unità Operativa 2 ⇨ Modello SM01U | Modello SM02U

Dati non attribuibili alla singola Unità Operativa e/o alle singole attività ⇨ Modello N dati promiscui contabili e del personale

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

LIRE

CODICE FISCALE

Modello M "Annotazione separata – composizione dei ricavi"

Esclusione (1 = presenza di più di 10 modelli per l'applicazione degli studi di settore;
2 = esercizio di attività tutte con ricavi non superiori al 20% dell'ammontare complessivo dei ricavi)

	Progressivo unità	Codice studio	Ricavi	Annotazione distinta (barrare la casella)	Esclusione per punto/attività (vedi nota)
M01			.000		
M02			.000		
M03			.000		
M04			.000		
M05			.000		
M06			.000		
M07			.000		
M08			.000		
M09			.000		
M10			.000		
M11			.000		
M12			.000		
M13			.000		
M14			.000		
M15			.000		
M16			.000		
M17			.000		
M18			.000		
M19			.000		
M20			.000		

Nota
1 = inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
2 = periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3 = periodo d'imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4 = altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendita a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

LIRE

CODICE FISCALE

Modello N "Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua"

	Personale	Numero giornate retribuite
N01	Dipendenti a tempo pieno	
N02	Dirigenti	
N03	Quadri	
N04	Impiegati	
N05	Operai generici	
N06	Operai specializzati	
N07	Dipendenti a tempo parziale	
N08	Apprendisti	
N09	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine	
N10	Lavoranti a domicilio	
		Numero
N11	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa	
N12	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente	
N13	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale	
N14	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa	
N15	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa	
N16	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente	
N17	Soci con occupazione prevalente nell'impresa	
N18	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente	
N19	Amministratori non soci	

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

LIRE

CODICE FISCALE

Modello N "Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua"

Elementi contabili

N20	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
N21	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	.000
N22	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
N23	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	.000
N24	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000
N25	Costo per la produzione di servizi	.000
N26	Valore dei beni strumentali	.000
N27	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	.000
N28	Spese per acquisti di servizi	.000
N29	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000	.000
N30	Adeguamento da studi di settore	.000

Imposta sul valore aggiunto

N31	Esenzione IVA	Barrare la casella
N32	Volume d'affari	.000
N33	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
N34	IVA sulle operazioni imponibili	.000
N35	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
N36	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

Periodo d'imposta 2001

Modello M "Annotazione separata – composizione dei ricavi"

Esclusione (1 = presenza di più di 10 modelli per l'applicazione degli studi di settore;
2 = esercizio di attività tutte con ricavi non superiori al 20% dell'ammontare complessivo dei ricavi)

	Progressivo unità	Codice studio	Ricavi	Annotazione distinta (barrare la casella)	Esclusione per punto/attività (vedi nota)
M01			,00		
M02			,00		
M03			,00		
M04			,00		
M05			,00		
M06			,00		
M07			,00		
M08			,00		
M09			,00		
M10			,00		
M11			,00		
M12			,00		
M13			,00		
M14			,00		
M15			,00		
M16			,00		
M17			,00		
M18			,00		
M19			,00		
M20			,00		

Nota
1 = inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
2 = periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3 = periodo d'imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4 = altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendita a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

EURO

CODICE FISCALE

Modello N "Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua"

	Personale	Numero giornate retribuite
N01	Dipendenti a tempo pieno	
N02	Dirigenti	
N03	Quadri	
N04	Impiegati	
N05	Operai generici	
N06	Operai specializzati	
N07	Dipendenti a tempo parziale	
N08	Apprendisti	
N09	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine	
N10	Lavoranti a domicilio	
		Numero
N11	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa	
N12	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente	
N13	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale	
N14	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa	
N15	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa	
N16	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente	
N17	Soci con occupazione prevalente nell'impresa	
N18	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente	
N19	Amministratori non soci	

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2001

EURO

CODICE FISCALE

Modello N "Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua"

Elementi contabili

N20	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
N21	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
N22	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
N23	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
N24	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
N25	Costo per la produzione di servizi	,00
N26	Valore dei beni strumentali	,00
N27	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,00
N28	Spese per acquisti di servizi	,00
N29	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir ,00	,00
N30	Adeguamento da studi di settore	,00

Imposta sul valore aggiunto

N31	Esenzione IVA	Barrare la casella
N32	Volume d'affari	,00
N33	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
N34	IVA sulle operazioni imponibili	,00
N35	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
N36	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

02A05550

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 15 aprile 2002.

Rettifica dell'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'I.N.A.I.L.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre 2001, in capo all'I.N.A.I.L. dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota del 27 novembre 2001;

Visto il comunicato di rettifica dell'Agenzia del demanio relativo al decreto 28 novembre 2001, recante «Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002;

Visto il decreto n. 6176 emanato dal direttore del l'Agenzia del demanio in data 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2002, con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Vista la nota del 15 marzo 2002 con la quale l'I.N.A.I.L. ha segnalato la necessità di apportare rettifiche ed integrazioni all'allegato *A* (già *B*) del suddetto decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33312 del 28 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla integrazione e rettifica dell'allegato *A* (già *B*) facente parte integrante del decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, è rettificato ed integrato come segue:

le unità immobiliari site in Melzo - via Ippolito Nievo n. 1, riportate alle pagine 360, 361 e 362 del suddetto allegato sono integralmente sostituite dalle unità immobiliari ricomprese nel prospetto n. 1, parte integrante del presente decreto;

le unità immobiliari site in Bergamo - via Goisis n. 71-73, riportate alla pag. 285 del suddetto allegato sono integralmente sostituite dalle unità immobiliari ricomprese nel prospetto n. 2, parte integrante del presente decreto;

le unità immobiliari site in Novara - via Monte San Gabriele n. 25 C, riportate alla pag. 394 del suddetto allegato sono integralmente sostituite dalle unità immobiliari ricomprese nel prospetto n. 3, parte integrante del presente decreto;

le unità immobiliari site in Genova - via Robert Baden Powell n. 19-25, riportate alle pagine 284, 285 del suddetto allegato sono integralmente sostituite dalle unità immobiliari ricomprese nel prospetto n. 4, parte integrante del presente decreto;

le unità immobiliari site in Albignasego - via Modigliani n. 23, riportate alle pagine 423, 424 del suddetto allegato sono integralmente sostituite dalle unità immobiliari ricomprese nel prospetto n. 5, parte integrante del presente decreto;

le unità immobiliari site in Albignasego - via Caravaggio n. 7, riportate alla pag. 424 del suddetto allegato sono integralmente sostituite dalle unità immobiliari ricomprese nel prospetto n. 6, parte integrante del presente decreto;

le unità immobiliari site in Mogliano Veneto - via Ronzinella n. 164-166-168-170, riportate alle pagine 426, 427, 428, 429 e 430 del suddetto allegato sono integralmente sostituite dalle unità immobiliari ricomprese nel prospetto n. 7, parte integrante del presente decreto;

le unità immobiliari site in Trento - via Doss Trento n. 39, riportate alla pag. 418 del suddetto allegato sono integralmente sostituite dalle unità immobiliari ricomprese nel prospetto n. 8, parte integrante del presente decreto;

le unità immobiliari site in Trento - via Milano n. 15/1, riportate alla pag. 418 del suddetto allegato sono integralmente sostituite dalle unità immobiliari ricomprese nel prospetto n. 9, parte integrante del presente decreto;

le unità immobiliari site in Macerata - via Giuseppe Biagiotti n. 19-21-23-25, riportate alla pag. 393 del suddetto allegato sono integralmente sostituite dalle unità immobiliari ricomprese nel prospetto n. 10, parte integrante del presente decreto;

le unità immobiliari site in Roma - via Alberini F. 61-67-69-73-77-81, riportate alle pagine 217 e 218 del suddetto allegato sono così integrate:

particella catastale 410105 - foglio 263 - mappale 1271 - subalterni 115, 122, 89, 96, 35, 167, 98 e 124;

le unità immobiliari site in Basiglio - Res. Le Acacie Milano 3, riportate alle pagine 373, 374, 375, 376, 377 e 378 del suddetto allegato sono identificate dalla partita catastale 1001236, anziché 1000760;

le unità immobiliari site in Basiglio - Res. Le Acacie Milano 3, riportate alle pagine 373, 374, 375, 376, 377 e 378 del suddetto allegato sono così integrate:

partita catastale 1001236 - foglio 1 - mappale 280 - subalterno 3;

partita catastale 1001236 - foglio 1 - mappale 281 - subalterno 8;

le unità immobiliari site in Torino - largo Racconigi n. 189-191-193, riportate alla pag. 396 del suddetto allegato sono così integrate:

partita catastale 20694 - foglio 81 - mappale 1216 - subalterno 25;

le unità immobiliari site in Volpiano - via Genova n. 42-44, via Verdi n. 4-6, riportate alla pag. 397 del suddetto allegato sono così integrate:

partita catastale 1316 - foglio 39 - mappale 109 - subalterno 16;

partita catastale 1316 - foglio 39 - mappale 109 - subalterno 52;

le unità immobiliari site in Padova - corso del Popolo n. 14, riportate alle pagine 420 e 421 del suddetto allegato sono così integrate:

partita catastale 3751 - foglio 25 - mappale 57 - subalterno 39;

le unità immobiliari site in Padova - via Pontevigodarzere n. 207-209-213, riportate alle pagine 421, 422 e 423 del suddetto allegato sono così integrate:

partita catastale 61007 - foglio 6 - mappale 468 - subalterno 16;

partita catastale 61007 - foglio 6 - mappale 472 - subalterno 130;

partita catastale 61007 - foglio 6 - mappale 472 - subalterno 107;

partita catastale 61007 - foglio 6 - mappale 468 - subalterno 19;

partita catastale 61007 - foglio 6 - mappale 472 - subalterno 139;

partita catastale 61007 - foglio 6 - mappale 472 - subalterno 104.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore: SPITZ

PROSPETTO N. 1

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART. CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	60
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	49
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	96
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	33
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	75
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	42
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	79
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	25
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	72
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	54
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	92
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	31
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	103
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	51
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	91
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	13
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	65
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	48
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	88
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	22
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	69
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	44
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	81
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	3
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	120
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	38
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	101
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	45
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	82
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	39
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	100
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	37
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	102
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	57

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART. CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	93
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	35
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	77
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	23
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	70
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	59
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	89
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	18
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	111
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	11
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	63
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	56
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	86
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	16
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	68
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	41
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	98
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	61
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	90
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	40
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	39
LOMBARDIA	13600	204	MELZO	VIA IPPOLITO NIEVO 1	2068	7	512	99

PROSPETTO N. 2

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART. CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
LOMBARDIA	13100	115	BERGAMO	VIA GOISIS 71/73	27026	3	1926	65
LOMBARDIA	13100	115	BERGAMO	VIA GOISIS 71/73	27026	3	1926	200
LOMBARDIA	13100	115	BERGAMO	VIA GOISIS 71/73	27026	3	1926	73
LOMBARDIA	13100	115	BERGAMO	VIA GOISIS 71/73	27026	3	1926	164
LOMBARDIA	13100	115	BERGAMO	VIA GOISIS 71/73	27026	3	1926	41
LOMBARDIA	13100	115	BERGAMO	VIA GOISIS 71/73	27026	3	1926	126
LOMBARDIA	13100	115	BERGAMO	VIA GOISIS 71/73	27026	3	1926	49
LOMBARDIA	13100	115	BERGAMO	VIA GOISIS 71/73	27026	3	1926	180
LOMBARDIA	13100	115	BERGAMO	VIA GOISIS 71/73	27026	3	1926	66
LOMBARDIA	13100	115	BERGAMO	VIA GOISIS 71/73	27026	3	1926	127
LOMBARDIA	13100	115	BERGAMO	VIA GOISIS 71/73	27026	3	1926	67
LOMBARDIA	13100	115	BERGAMO	VIA GOISIS 71/73	27026	3	1926	184
LOMBARDIA	13100	115	BERGAMO	VIA GOISIS 71/73	27026	3	1926	75
LOMBARDIA	13100	115	BERGAMO	VIA GOISIS 71/73	27026	3	1926	178
LOMBARDIA	13100	115	BERGAMO	VIA GOISIS 71/73	27026	3	1926	59
LOMBARDIA	13100	115	BERGAMO	VIA GOISIS 71/73	27026	3	1926	177

PROSPETTO N. 3

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART. CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	88
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	488
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	296
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	102
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	541
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	132
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	325
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	152
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	120
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	580
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	313
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	140
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	490
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	97
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	305
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	111
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	581
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	123
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	316
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	143
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	536
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	128
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	321
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	148
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	115
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	308
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	135
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	538
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	114
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	307
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	134
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	547
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	127
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	320

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART. CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	147
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	545
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	129
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	322
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	149
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	583
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	118
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	311
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	138
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	542
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	92
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	300
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	106
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	487
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	121
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	314
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	141
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	543
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	125
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	318
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	145
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	535
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	119
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	312
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	1202	139
PIEMONTE	11400	35	NOVARA	VIA MONTE S.GABRIELE 25/C	14325	98	424	540

PROSPETTO N. 4

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART. CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37586	38	993	3
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	38
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37586	38	993	13
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	68
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	52
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	63
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	47
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	8
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37586	38	992	8
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	53
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37586	38	993	7
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	33
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	21
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	69
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	36
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	19
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37586	38	992	7
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	30
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	18
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	3
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	24
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	12
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37586	38	993	14
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37586	38	993	10
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	44
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	7
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	49
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	60
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37586	38	993	4
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	34
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	22
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	11
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	2

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART. CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	23
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	5
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	31
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	65
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	56
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	35
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	10
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	54
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	792	70
LIGURIA	17100	436	GENOVA	VIA ROBERT BADEN POWELL 19/25	37001	38	992	1

PROSPETTO N. 5

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART.CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000574	1	462	48
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000572	1	462	16
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000572	1	462	21
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000574	1	462	65
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000570	1	462	8
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000576	1	462	73
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000570	1	462	9
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000574	1	462	41
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000574	1	462	47
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000571	1	462	12
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000574	1	462	67
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000572	1	462	24
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000575	1	462	68
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000574	1	462	50
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000572	1	462	18
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000574	1	462	54
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000574	1	462	60
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000574	1	462	33
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000574	1	462	57
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000574	1	462	36
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000574	1	462	55
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000574	1	462	59
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000574	1	462	34
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000569	1	462	2

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART.CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000576	1	462	79
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000569	1	462	5
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000576	1	462	76
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000572	1	462	22
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000572	1	462	32
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000572	1	462	30
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000574	1	462	62
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000574	1	462	35
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000574	1	462	63
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000574	1	462	40
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000574	1	462	56
VENETO	15200	311	ALBIGNASEGO	VIA MODIGLIANI 23	1000574	1	462	39

PROSPETTO N. 6

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART.CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
VENETO	15200	312	ALBIGNASEGO	VIA CARAVAGGIO 7	2766	1	547	7
VENETO	15200	312	ALBIGNASEGO	VIA CARAVAGGIO 7	2766	1	547	48
VENETO	15200	312	ALBIGNASEGO	VIA CARAVAGGIO 7	2766	1	547	30
VENETO	15200	312	ALBIGNASEGO	VIA CARAVAGGIO 7	2766	1	547	10
VENETO	15200	312	ALBIGNASEGO	VIA CARAVAGGIO 7	2766	1	547	18
VENETO	15200	312	ALBIGNASEGO	VIA CARAVAGGIO 7	2766	1	547	46
VENETO	15200	312	ALBIGNASEGO	VIA CARAVAGGIO 7	2766	1	547	38
VENETO	15200	312	ALBIGNASEGO	VIA CARAVAGGIO 7	2766	1	547	24
VENETO	15200	312	ALBIGNASEGO	VIA CARAVAGGIO 7	2766	1	547	13
VENETO	15200	312	ALBIGNASEGO	VIA CARAVAGGIO 7	2766	1	547	45
VENETO	15200	312	ALBIGNASEGO	VIA CARAVAGGIO 7	2766	1	653	4
VENETO	15200	312	ALBIGNASEGO	VIA CARAVAGGIO 7	2766	1	547	20
VENETO	15200	312	ALBIGNASEGO	VIA CARAVAGGIO 7	2766	1	547	36
VENETO	15200	312	ALBIGNASEGO	VIA CARAVAGGIO 7	2766	1	547	14
VENETO	15200	312	ALBIGNASEGO	VIA CARAVAGGIO 7	2766	1	547	44
VENETO	15200	312	ALBIGNASEGO	VIA CARAVAGGIO 7	2766	1	653	5
VENETO	15200	312	ALBIGNASEGO	VIA CARAVAGGIO 7	2766	1	547	26
VENETO	15200	312	ALBIGNASEGO	VIA CARAVAGGIO 7	2766	1	547	40

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART.CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	04A
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	118
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	119
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	825	5
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	142
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	143
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	193
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	236
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	285
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	286
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	11A
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	260
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	15A
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	264
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	32
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	310
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	34
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	308
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	39
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	78
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	40
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	77
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	41
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	76
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	42
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	75
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	44
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	73
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	50
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	51
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	51
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	50
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	54
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	47

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART.CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	57
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	44
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	63
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	22
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	68
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	17
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	19B
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	50B
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	209
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	20B
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	51B
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	210
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	27B
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	58B
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	217
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	28B
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	59B
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	216
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	33B
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	40B
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	241
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	65B
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	87
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	302
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	72B
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	94
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	300
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	112
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	136
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	287
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	120
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	144
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	242
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	825	10
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	05A

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART.CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	237
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	100
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	124
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	254
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	72
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	14
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	825	17
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	227
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	22
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	276
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	24
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	278
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	58
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	43
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	03A
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	235
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	109
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	133
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	257
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	45
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	72
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	56
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	45
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	59
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	42
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	60
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	41
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	43
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	74
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	78
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	82
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	294
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	71
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	13
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	49

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART.CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	14A
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	263
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	103
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	127
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	293
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	825	19
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	226
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	69
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	71
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	116
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	140
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	283
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	73
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	12
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	10A
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	259
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	114
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	138
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	36
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	306
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	32B
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	39B
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	212
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	47
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	70
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	07A
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	239
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	64
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	19
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	98
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	122
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	23
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	277
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	25
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	279

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART.CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	16A
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	265
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	106
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	130
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	269
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	37
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	80
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	26
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	280
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	29
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	313
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	28
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	314
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	46
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	16
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	65
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	20
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	20A
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	274
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	13A
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	262
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	825	9
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	197
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	08A
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	198
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	53
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	48
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	06A
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	238
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	01A
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	233
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	199
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	825	15
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	229
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	825	16

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART.CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	228
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	13
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	44
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	201
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	16
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	47
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	204
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	30
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	37
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	214
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	31
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	38
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	213
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	36
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	43
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	245
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	76
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	80
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	247
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	104
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	128
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	258
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	108
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	132
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	271
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	113
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	137
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	253
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	268
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	2
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	234
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	9
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	11
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	18
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	267

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART.CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	19
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	273
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	21
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	275
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	27
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	281
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	30
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	312
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	31
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	311
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	33
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	309
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	35
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	307
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	38
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	79
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	48
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	69
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	824	231
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	52
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	49
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	61
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	23
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	66
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	21
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	67
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	18
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4676	6	820	70
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA,164-166-168-170	4249	6	816	15

PROSPETTO N. 8

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART. CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
TRENTINO AA	14200	274	TRENTO	VIA DOS TRENTO 39	18450	35	2496	15
TRENTINO AA	14200	274	TRENTO	VIA DOS TRENTO 39	18450	35	2496	50
TRENTINO AA	14200	274	TRENTO	VIA DOS TRENTO 39	18450	35	2496	31
TRENTINO AA	14200	274	TRENTO	VIA DOS TRENTO 39	18450	35	2496	48
TRENTINO AA	14200	274	TRENTO	VIA DOS TRENTO 39	18450	35	2496	16
TRENTINO AA	14200	274	TRENTO	VIA DOS TRENTO 39	18450	35	2496	37
TRENTINO AA	14200	274	TRENTO	VIA DOS TRENTO 39	18450	35	2496	18
TRENTINO AA	14200	274	TRENTO	VIA DOS TRENTO 39	18450	35	2496	38
TRENTINO AA	14200	274	TRENTO	VIA DOS TRENTO 39	18450	35	2496	27
TRENTINO AA	14200	274	TRENTO	VIA DOS TRENTO 39	18450	35	2496	2

PROSPETTO N. 9

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART. CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
TRENTINO AA	14200	272	TRENTO	VIA MILANO 15/1	29662	50	2600	5
TRENTINO AA	14200	272	TRENTO	VIA MILANO 15/1	29662	50	2600	6

PROSPETTO N. 10

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART.CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
MARCHE	23300	752	MACERATA	VIA GIUSEPPE BIAGIOTTI 19-21-23-25	15098	64	174	17
MARCHE	23300	752	MACERATA	VIA GIUSEPPE BIAGIOTTI 19-21-23-25	15098	64	174	56
MARCHE	23300	752	MACERATA	VIA GIUSEPPE BIAGIOTTI 19-21-23-25	15098	64	174	59
MARCHE	23300	752	MACERATA	VIA GIUSEPPE BIAGIOTTI 19-21-23-25	15098	64	174	19
MARCHE	23300	752	MACERATA	VIA GIUSEPPE BIAGIOTTI 19-21-23-25	15098	64	174	50
MARCHE	23300	752	MACERATA	VIA GIUSEPPE BIAGIOTTI 19-21-23-25	15098	64	174	61
MARCHE	23300	752	MACERATA	VIA GIUSEPPE BIAGIOTTI 19-21-23-25	15098	64	174	18
MARCHE	23300	752	MACERATA	VIA GIUSEPPE BIAGIOTTI 19-21-23-25	15098	64	174	42
MARCHE	23300	752	MACERATA	VIA GIUSEPPE BIAGIOTTI 19-21-23-25	15098	64	174	60
MARCHE	23300	752	MACERATA	VIA GIUSEPPE BIAGIOTTI 19-21-23-25	15098	64	174	54
MARCHE	23300	752	MACERATA	VIA GIUSEPPE BIAGIOTTI 19-21-23-25	15098	64	174	62
MARCHE	23300	752	MACERATA	VIA GIUSEPPE BIAGIOTTI 19-21-23-25	15098	64	174	25
MARCHE	23300	752	MACERATA	VIA GIUSEPPE BIAGIOTTI 19-21-23-25	15098	64	174	47
MARCHE	23300	752	MACERATA	VIA GIUSEPPE BIAGIOTTI 19-21-23-25	15098	64	174	24
MARCHE	23300	752	MACERATA	VIA GIUSEPPE BIAGIOTTI 19-21-23-25	15098	64	174	44

02A05427

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo alla legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004».

Nel supplemento ordinario n. 286/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001, nel quale è stata pubblicata la legge citata in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni:

nella tabella n. 2 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - nell'elenco n. 1, spese obbligatorie e d'ordine iscritte negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri, art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468:

alla pag. 182 della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, dopo il numero: «4.1.5.11», è inserito il seguente:
«4.2.3.26 - Trasporti pubblici locali
7577»;

e al numero: «6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento», sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: «3556, 3558, 3561»;

alla pag. 183 della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, il numero: «6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - 3935», è soppresso.

02A05702

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica alla proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Albicocca vesuviana», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2002.

Nella proposta disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Albicocca vesuviana», riportata a pag. 32 e seguenti della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 19 marzo 2002, all'art. 4, relativo all'elencazione dei comuni in tutto o in parte compresi nell'area geografica di produzione, anzichè: «Neia» e «Piazzola di Neia», leggasi: «Nola» e «Piazzola di Nola».

02A05412

MINISTERO DELLA SALUTE

Integrazione del decreto di revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duphalac Dry».

Con il decreto n. 800.5/R.M.744/D 3 dell'11 aprile 2002, con decorrenza immediata, la ditta Solvay Pharmaceutical B.V. rappresentata in Italia dalla ditta Solvay Pharma S.p.a. è stata autorizzata a smaltire le scorte della specialità medicinale: DUPHALAC Dry.

Confezione: 20 bustine 10 g polv. uso orale - A.I.C. n. 029306014, fino al 31 agosto 2002.

02A05439

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Solexa».

Estratto provvedimento UPC/II/1145 dell'8 aprile 2002

Specialità medicinale: SOLEXA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034625018/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625020/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625032/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625044/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625057/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625069/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625071/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625083/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625095/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625107/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625119/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625121/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625133/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar

A.I.C. n. 034625145/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625158/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625160/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625172/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625184/M 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625196/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625208/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625210/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625222/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625234/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625246/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625259/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625261/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625273/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625285/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625297/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625309/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625311/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625323/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625335/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625347/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625350/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625362/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625374/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625386/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625398/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625400/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625412/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625424/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625436/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625448/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625451/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625463/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625475/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625487/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625499/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625501/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625513/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625525/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625537/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625549/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625552/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625564/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034625576/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625588/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625590/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625602/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625614/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625626/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625638/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625640/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625653/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625665/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625677/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625689/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625691/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625703/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034625715/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625727/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625739/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625741/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625754/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625766/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625778/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625780/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625792/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625804/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625816/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625828/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625830/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034625842/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a.

Nº procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0199/001-002/W007.

Tipo di modifica: modifica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un metodo di produzione alternativo per il principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05441

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ivomec Premix».

Provvedimento n. 39 del 3 aprile 2002

Premiscela medicata per uso veterinario: IVOMEC PREMIX (ivermectina) nelle confezioni sacco da 5 e da 25 kg, sacco da 333 g - A.I.C. n. 102441.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: modifica periodo validità.

È autorizzata per la premiscela medicata in questione la riduzione del periodo di validità da trenta mesi a quindici mesi.

I lotti già prodotti non possono essere venduti dopo quindici mesi dalla data di fabbricazione.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05416

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis MG 6/85».

Estratto decreto n. 84 dell'11 aprile 2002

Procedura mutuo riconoscimento N. ES/V/0101/000.

Prodotto medicinale per uso veterinario NOBILIS MG 6/85 vaccino vivo attenuato liofilizzato per pollastre.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. - con sede legale e domicilio fiscale in Milano via Brembo, 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore:

Intervet Inc. Millsboro (USA) con effettuazione delle operazioni di controllo presso Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda).

Confezioni e numeri A.I.C.:

flacone da 500 dosi - A.I.C. n. 103503013;

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 103503025;

flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 103503037.

Composizione: prima della liofilizzazione (1 ml).

Così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollastre (destinate alla produzione di uova per il consumo umano).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva delle pollastre per ridurre le lesioni da aerosacculite e tracheite causate da Mycoplasma gallisepticum.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità: in forma liofilizzata: 21 mesi.

Dopo ricostituzione: 2 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05419

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pneumodog»

Estratto decreto R. 85 del 15 aprile 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica PNEUMODOG vaccino inattivato ed adiuvato per le affezioni respiratorie da bordetella bronchiseptica e da parainfluenza di tipo 2 del cane.

Titolare A.I.C.: Merjal Italia S.p.A. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina di produzione della Merial sita in Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi dal ml cad. - A.I.C. n. 101326015.

Composizione: ogni dose di vaccino da 1 ml contiene:

principio attivo:

bordetella bronchiseptica, inattivata e virus parainfluenza di tipo 2, inattivato q.b. per ottenere nel cane vaccinato un titolo in anticorpi $\geq$1,6 bg 10;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva nei confronti delle affezioni respiratorie da bordetella bronchiseptica e da parainfluenza di tipo 2.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

02A05418

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gabbrofen 25%».

Estratto provvedimento n. 55 del 17 aprile 2002

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a. con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello, n. 8 - codice fiscale n. 00198877015;

Specialità medicinale: GABBROFEN 25% su richiesta della ditta titolare variazione del periodo di validità.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103285019;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103285021;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103285033.

Oggetto del provvedimento: variazione del periodo di validità.

Si autorizza per la specialità medicinale indicata in oggetto, la modifica del periodo di validità:

da diciotto mesi in confezione integra a ventiquattro mesi in confezione integra.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati cosi come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la validità.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05417

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Primodog»

Estratto decreto R. n. 79 del 3 aprile 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica: PRIMODOG, vaccino attenuato omologo della Parvovirosi canina.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina di produzione della Merial sita in Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi da 1 ml cad. - A.I.C. n. 100162015.

Composizione: ogni dose di vaccino da 1 ml contiene:

principio attivo: parvovirus canino omologo attenuato $\geq 10^{5.5}$ $DICC_{50}$

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva e precoce nei confronti della parvovirosi canina anche in presenza di anticorpi di origine materna.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

02A05424

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pigvax P»

Estratto decreto R. n. 80 del 3 aprile 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario: PIGVAX P vaccino inattivato in adiuvante minerale, contro la pleuropolmonite dei suini, alle condizioni sottoindicate.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina di produzione della Merial Italia S.p.a. sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 dosi (50 ml) - A.I.C. n. 101105017;

flacone da 100 dosi (250 ml) - A.I.C. n. 101105029.

Composizione: ogni dose di vaccino da 2,5 ml contiene:

principi attivi: actinobacillus pleuropneumoniae, sierotipo 2, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a $25x10^9$UFC, actinobacillus pleuropneumoniae, sierotipo 7, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a $25x10^9$UFC, actinobacillus pleuropneumoniae, sierotipo 9 con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a $25x10^9$UFC;

eccipienti e conservanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale delle infezioni respiratorie sostenute da actinobacillus pleuropneumoniae, sierotipi 2-7-9.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A05423

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Serocat»

Estratto decreto R. n. 81 dell'11 aprile 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica: SEROCAT, siero di origine equina contro la panleucopenia infettiva, herpesvirosi e calcivirosi del gatto.

Titolare A.I.C.: Merital Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina di produzione della Merial sita in Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi da 5 ml A.I.C. n. 101333019.

Composizione: 1 ml di siero contiene:

anticorpi neutralizzanti il calcivirus felino ≥ 2 log10, anticorpi neutralizzanti l'herpes virus felino $\geq 1,3$ log10, anticorpi neutralizzanti il parvovirus felino ≥ 2 log10, mercurotiolato sodico $\leq 0,1$ mg/ml.

Specie di destinazione: felina.

Indicazioni terapeutiche: nel gatto:

prevenzione e terapia della panleucopenia, herpesvirosi e calcivirosi felina.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

02A05422

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sierimmune Antitetanico Behringwerke».

Estratto decreto R. 82 dell'11 aprile 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica SIERIMMUNE ANTITETANICO BEHRINGWERKE.

Denominazione: il vaccino in questione è ora denominato «Sierimmune Antitetanico Intervet».

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. - con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: la produzione ed il controllo è effettuata presso lo stabilimento Intervet Internationai GmbH di Marburg. Il confezionamento è effettuato sia presso Intervet International GmbH - Unterschleissheim (Germania) che presso Intervet Inteniationai B.V. - Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 15 ml - A.I.C. n. 100095013;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100095025.

Composizione: per 1 ml:

principio attivo: proteina di derivazione equina max 170 mg, con antitossina tetanica 1000 U.I.;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: equini, bovini, ovini, suini e cani.

Indicazioni terapeutiche: profilassi ed il trattamento antitetanico degli animali.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità:

36 mesi confezione integra;

24 ore dopo l'apertura.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A05421

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Ingelvac M. Hyo»

Estratto decreto n. 83 dell'11 aprile 2002

Procedura mutuo riconoscimento n. BE/V/0014/001.

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica INGELVAC M. HYO (mycoplasma hyopneumoniae) emulsione iniettabile per suini, alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH sita in Ingelheim am Rhein (Germania) rappresentata in Italia dalla Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. sita in Reggello (Firenze) - codice fiscale n. 00421210485;

Produttore: stabilimento Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc., Missouri (USA) con effettuazione delle operazioni di controllo presso Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim am Rhein (Germania);

Confezioni e numeri A.I.C.:

flacone da 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 103502011;

flacone da 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 103502023.

Composizione: una dose da 2 ml di vaccino contiene: principi attivi e adiuvante: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini da ingrasso.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva del suino, a partire dall'età di tre settimane, per ridurre le lesioni polmonari conseguenti all'infezione da Mycoplasma hyopneumoniae.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità:

confezione da 100 ml: 2 anni;

confezione da 20 ml: 1 anno.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05420

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 8 maggio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9088
Yen giapponese	116,86
Corona danese	7,4343
Lira Sterlina	0,62270
Corona svedese	9,3120
Franco svizzero	1,4563
Corona islandese	83,62
Corona norvegese	7,5815
Lev bulgaro	1,9514
Lira cipriota	0,57847
Corona ceca	30,420
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,98
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5685
Lira maltese	0,4046
Zloty polacco	3,6295
Leu romeno	30251
Tallero sloveno	225,2634
Corona slovacca	42,205
Lira turca	1249000
Dollaro australiano	1,6780
Dollaro canadese	1,4238
Dollaro di Hong Kong	7,0875
Dollaro neozelandese	2,0162
Dollaro di Singapore	1,6437
Won sudcoreano	1163,26
Rand sudafricano	9,3016

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A05711

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651107/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 5 0 9 *

€ 0,77